

PSC

Norme tecniche di attuazione

Anna Tanzi

Milena Buzzi

Laura Cassi

Alfio Rabeschi

Ivano Savi (coordinatore)
Fabio Ceci
Alfio Rabeschi
Flavio Tagliaferri

Alfio Rabeschi
Flavio Tagliaferri

Fabio Ceci
Ivano Savi
Alex Massari
Flavio Tagliaferri

Cecilia Puppo
Marta Puppo
Gabriele Livelli
Massimo Mannini
Beppe Masia (Archinproject Associati)
Walter Tonali (Archinproject Associati)
Giorgio Neri (Ambiter)
Maria Beatrice Corvi (Ambiter)
Luca Pellegrini (Ambiter)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I - OBIETTIVI GENERALI	5
Art. 1 <i>Obiettivi del Piano Strutturale Comunale</i>	5
Art. 2 <i>Articolazione della tutela e dell'uso del territorio.....</i>	5
CAPO II - DEFINIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO	6
Art. 3 <i>Struttura organizzativa</i>	6
Art. 4 <i>Ricadute sulla pianificazione attuativa e sui piani di settore</i>	6
Art. 5 <i>Modalità di elaborazione e aggiornamento</i>	6
CAPO III - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE	7
Art. 6 <i>Caratteri, contenuti e compiti del PSC</i>	7
Art. 7 <i>VALSAT.....</i>	8
Art. 8 <i>Caratteri, contenuti e compiti del POC.....</i>	8
Art. 9 <i>Caratteri, contenuti e compiti del RUE.....</i>	10
Art. 10 <i>Caratteri, contenuti e compiti dei PUA</i>	10
CAPO IV - ELEMENTI COSTITUTIVI IL PSC	12
Art. 11 <i>Elenco e tipi di elaborati</i>	12
Art. 12 <i>Carta unica del territorio e tavola dei vincoli</i>	14
CAPO V - DEFINIZIONI	16
Art. 13 <i>Ambito Territoriale</i>	16
Art. 14 <i>Indici urbanistici e funzioni ammesse.....</i>	16
CAPO VI - PRESCRIZIONI, DIRETTIVE E INDIRIZZI	17
Art. 15 <i>Livelli di cogenza dei contenuti normativi.....</i>	17
Art. 16 <i>Prescrizioni del PSC: norme e contenuti cartografici.....</i>	17
Art. 17 <i>Direttive del PSC: norme e contenuti cartografici.....</i>	17
Art. 18 <i>Indirizzi del PSC: norme e contenuti cartografici.....</i>	18
CAPO VII - ATTUAZIONE DEL PIANO	19
Art. 19 <i>Bandi concorsuali</i>	19
Art. 20 <i>Accordi territoriali.....</i>	19
Art. 21 <i>Accordi con i privati</i>	20
CAPO VIII - NORME TRANSITORIE	21
Art. 22 <i>Norme transitorie</i>	21

TITOLO II DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE	22
CAPO I - AMBITI AGRICOLI	22
Art. 23 <i>Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione</i>	22
Art. 24 <i>Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale</i>	24
Art. 25 <i>Ambito agricolo di rilievo paesaggistico</i>	25
Art. 26 <i>Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva</i>	26
Art. 27 <i>Ambito agricolo periurbano</i>	27
Art. 28 <i>Disciplina degli interventi per funzioni connesse alle attività agricole</i>	28
Art. 29 <i>Disciplina degli interventi per funzioni non connesse alle attività agricole</i>	29
CAPO II – TUTELA E CONSERVAZIONE DELL’HABITAT RURALE E DELLE CARATTERISTICHE PAESISTICHE.....	31
Art. 30 <i>Disciplina riguardante la tutela e la conservazione dell’habitat rurale</i>	31
Art. 31 <i>Rete ecologica</i>	31
TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI E DEL TERRITORIO URBANIZZABILE	39
CAPO I – AMBITI URBANI.....	39
Art. 32 <i>Individuazione degli insediamenti urbani e obiettivi della pianificazione</i>	39
Art. 33 <i>Centri storici e strutture insediative storiche non urbane</i>	39
Art. 34 <i>Ambiti urbani consolidati</i>	40
Art. 35 <i>Ambiti di riqualificazione</i>	41
Art. 36 <i>Ambiti per i nuovi insediamenti</i>	42
Art. 37 <i>Ambiti specializzati per attività produttive</i>	43
Art. 38 <i>Polo funzionale "ex Eridania"</i>	43
TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI	45
CAPO I - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ.....	45
Art. 39 <i>Viabilità e infrastrutture per la mobilità</i>	45
Art. 40 <i>Rete ciclabile e pedonale</i>	45
CAPO II - INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE.....	46
Art. 41 <i>Impianti tecnologici e metanodotti.....</i>	46
Art. 42 <i>Elettrodotti e relative fasce di rispetto.....</i>	46
Art. 43 <i>Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto</i>	46

CAPO III - DOTAZIONI TERRITORIALI	47
Art. 44 <i>Fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi</i>	47
Art. 45 <i>Dotazioni ecologiche e ambientali</i>	47
Art. 46 <i>Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali</i>	48
TITOLO V - DISCIPLINA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO- CULTURALI	49
CAPO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI	49
Art. 47 <i>Risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali</i>	49
CAPO II – TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE	50
Art. 48 <i>Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua</i>	50
Art. 49 <i>Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua</i>	55
Art. 50 <i>Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell’ambito fluviale</i>	58
Art. 51 <i>Fascia di integrazione dell’ambito fluviale (fascia I) e fascia fluviale di rilevanza locale (fascia L)</i>	59
Art. 52 <i>Biotopi umidi</i>	60
Art. 53 <i>Rete Natura 2000</i>	60
Art. 54 <i>Progetti di tutela, recupero, valorizzazione</i>	61
Art. 55 <i>Esemplari arborei strutturati in forma lineare</i>	62
CAPO III - TUTELA E VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA	63
Art. 56 <i>Unità di Paesaggio</i>	63
Art. 57 <i>Aree soggette a vincolo paesaggistico (DLgs n.42/2004 e s.m.i.) </i>	64
Art. 58 <i>Aree forestali e boschive</i>	64
Art. 59 <i>Aree di protezione paesaggistica</i>	67
CAPO IV - AREE ED ELEMENTI RIGUARDANTI LE RISORSE STORICO - CULTURALI, TESTIMONIALI E ARCHEOLOGICHE	68
Art. 60 <i>Aree ed elementi di interesse storico – culturali e testimoniali</i>	68
Art. 61 <i>Edifici di interesse storico-architettonico e storico-culturale</i>	68
Art. 62 <i>Edifici da sottoporre a restauro scientifico</i>	68
Art. 63 <i>Edifici da sottoporre a restauro e risanamento conservativo</i>	69
Art. 64 <i>Elementi del paesaggio storico</i>	69
Art. 65 <i>Viabilità storica urbana ed extraurbana</i>	70

Art. 66	Zone di interesse archeologico	70
Art. 67	Zone di tutela della struttura centuriata	71
TITOLO VI - DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DAI RISCHI E DALL'INQUINAMENTO		73
CAPO I - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A PERICOLOSITÀ IDRAULICA E PROTEZIONE DAL RISCHIO SISMICO		73
Art. 68	Vincolo idraulico e protezione dal rischio sismico	73
CAPO II - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA		73
Art. 69	Acque destinate al consumo umano	73
Art. 70	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	77
CAPO III - FATTIBILITÀ GEOLOGICA DEGLI INTERVENTI.....		78
Art. 71	Classi di fattibilità geologica.....	78
CAPO IV- TUTELA DAL RUMORE E INQUINAMENTO LUMINOSO		80
Art. 72	Obiettivi di miglioramento del clima acustico.....	80
Art. 73	Disciplina della gestione del rumore ambientale	81
Art. 74	Disciplina della riduzione dell'inquinamento luminoso	81
CAPO V - TUTELA DALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE		82
Art. 75	Obiettivi di riduzione dell'esposizione a emissioni elettromagnetiche	82
Art. 76	Localizzazione degli impianti per le emittenze radio e televisive..	82
Art. 77	Fasce di rispetto degli impianti per le emittenze radio e televisive	82
Art. 78	Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.....	82
CAPO VI - AREE A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE		83
Art. 79	Aree a servizio della protezione civile.....	83
TITOLO VII - MONITORAGGIO DEL PIANO.....		84
CAPO I - MONITORAGGIO DEL PIANO		84
Art. 80	Obiettivi e finalità	84
Art. 81	Monitoraggio del livello di attuazione del Piano.....	84
Art. 82	Monitoraggio delle prestazioni ambientali del Piano.....	84

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OBIETTIVI GENERALI

Art. 1 Obiettivi del Piano Strutturale Comunale

1. Il Piano Strutturale Comunale, di seguito definito PSC, disciplina le trasformazioni fisiche e funzionali delle varie parti del territorio comunale e gli interventi pubblici e privati conseguenza delle esigenze espresse dalla popolazione presente sul territorio, in sintonia con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni storici, culturali, ambientali, paesaggistici e naturali.
2. Il PSC accerta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio comunale, dettando le norme per la loro salvaguardia ed individuando gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare, in conformità alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito definito PTCP.
3. Il PSC approfondisce ed integra i contenuti del PTCP, definendo le azioni volte ad eliminare o ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti.
4. Il PSC delimita gli ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PTCP. Il piano stabilisce il dimensionamento delle trasformazioni previste con riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP.
5. L'Amministrazione comunale assume come obiettivo prioritario la tutela e la salvaguardia del valore naturale, ambientale, paesaggistico e storico-culturale del territorio e il miglioramento dello stato dell'ambiente, quali condizioni imprescindibili per lo sviluppo sostenibile dei sistemi insediativi e socio-economici.

Art. 2 Articolazione della tutela e dell'uso del territorio

1. Le presenti norme precisano gli interventi di trasformazione e tutela consentite nelle tavole di progetto, ne specificano gli strumenti e le modalità di attuazione, ne fissano i parametri, dettano le prescrizioni cui tali interventi devono attenersi.
2. I contenuti e le modalità attuative della disciplina urbanistica, in coerenza con i contenuti della LR 20/2000, si articolano nel Piano Strutturale Comunale (PSC), nel Piano Operativo Comunale (POC) e nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).
3. L'edificazione nelle varie parti del territorio comunale è soggetta alle leggi vigenti nazionali e regionali, agli strumenti di pianificazione sovraordinata, alla disciplina delle presenti norme, alle disposizioni del POC e del RUE e degli altri regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme.

CAPO II - DEFINIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

Art. 3 Struttura organizzativa

1. Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo del PSC. Esso provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la valutazione di sostenibilità.
2. Il quadro conoscitivo, in coerenza con i compiti di ciascun livello di pianificazione, ha riguardo:
 - a) alle dinamiche dei processi di sviluppo economico e sociale;
 - b) agli aspetti fisici e morfologici;
 - c) ai valori paesaggistici, culturali e naturalistici;
 - d) ai sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale;
 - e) all'utilizzazione dei suoli ed allo stato della pianificazione;
 - f) alle prescrizioni e ai vincoli territoriali derivanti dalla normativa, dagli strumenti di pianificazione vigenti, da quelli in salvaguardia e dai provvedimenti amministrativi.

Art. 4 Ricadute sulla pianificazione attuativa e sui piani di settore

1. I piani settoriali comunali provvedono ad integrare e approfondire il quadro conoscitivo del PSC con gli approfondimenti relativi al loro specifico campo di interesse.

Art. 5 Modalità di elaborazione e aggiornamento

1. Il quadro conoscitivo è periodicamente aggiornato dagli Uffici dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità previste dall'art. 32bis della LR 20/2000.
2. Al fine di elaborare il quadro conoscitivo, le amministrazioni operano ai sensi dell'art. 17 della LR 20/2000, provvedendo alle integrazioni, agli approfondimenti ed agli aggiornamenti ritenuti indispensabili.

CAPO III - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Art. 6 Caratteri, contenuti e compiti del PSC

1. Il Piano Strutturale costituisce parte del complesso degli atti di pianificazione territoriale con i quali il Comune, come previsto dall' art. 28 della L.R. 20/2000, disciplina l'utilizzo e la trasformazione del territorio comunale e delle relative risorse.
2. Il Piano Strutturale Comunale delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo dell'intero territorio comunale e ne tutela l'integrità fisica e ambientale e l'identità culturale, in coerenza con le linee di assetto territoriale definite dalla pianificazione provinciale.
3. Il presente Piano Strutturale verrà in seguito indicato con la sigla PSC; il Regolamento Urbanistico Edilizio con la sigla RUE, il Piano Operativo Comunale con la sigla POC.
4. L'approvazione, anche non contestuale, di tutti e tre gli strumenti, PSC, RUE e POC, comporta l'abrogazione e la sostituzione delle previsioni del PRG 2001; fino all'approvazione del primo POC rimangono in vigore le previsioni del PRG .
5. IL PSC e il RUE sono concepiti per un orizzonte temporale di medio periodo e hanno valore a tempo indeterminato; le previsioni di trasformazione del PSC sono attuate attraverso successivi POC che avranno valore per cinque anni.
6. Il PSC non assegna diritti edificatori né a porzioni di territorio né a soggetti pubblici o privati, pertanto ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all'apposizione di vincoli e condizioni non finalizzati all'esproprio di cui all' art. 6 commi 1 e 2 della L.R. 20/2000. Esso esprime indirizzi e condizioni per le potenziali trasformazioni, indica i limiti massimi per la realizzazione di nuovi insediamenti e ne individua di massima le potenziali localizzazioni.
7. 1. Le presenti Norme del PSC recepiscono e integrano le tutele, le direttive e le prescrizioni previste dal PTCP.
8. I contenuti del PSC sono vincolanti ai fini della redazione del RUE, dei POC e delle loro varianti nei limiti della Legge.
9. Il PSC, il POC e il RUE assumono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, i seguenti obiettivi fondamentali di sostenibilità ambientale:
 - il risparmio energetico attraverso la razionalizzazione delle scelte urbanistiche, l'ottimizzazione delle reti tecnologiche, le norme edilizie, etc.;
 - l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili attraverso l'incentivazione all'uso del teleriscaldamento, l'utilizzo del solare termico e fotovoltaico, della geotermia a bassa entalpia, a produzione

energetica eolica e da biomassa, etc. Il POC e il RUE dettano gli incentivi e le condizioni all'utilizzo delle energie rinnovabili;

- il risparmio idrico mediante norme per l'appropriato utilizzo dell'acqua e per il recupero di pioggia per usi non pregiati e irrigui;
- la sicurezza geotecnica e sismica nel quadro delle dislocazioni urbanistiche delle funzioni e in quello tecnico degli interventi;
- la qualità dell'aria, la permeabilità del suolo, il rispetto dei livelli acustici, lo smaltimento delle acque e dei rifiuti in termini ecologicamente sostenibili mediante riciclo, la bonifica di suoli e di impianti dismessi, l'incentivazione della mobilità sostenibile sia meccanizzata che ciclo-pedonale, la qualità urbanistica e architettonica degli interventi e dell'habitat urbano.

10. Il PSC persegue la rigenerazione e la riqualificazione urbana ed edilizia attraverso il RUE e il POC, i quali possono prevedere in certi casi incentivi finanziari e/o volumetrici, qualora vengano raggiunti i requisiti prestazionali stabiliti dagli stessi strumenti.

Art. 7 VALSAT

1. Il Comune provvede, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValsAT) degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria, permettendo di selezionare, tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi generali del Piano e alle caratteristiche del territorio comunale.
2. In coerenza con le valutazioni di cui al comma precedente gli strumenti di pianificazione perseguono l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.
3. Il Comune provvede inoltre al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi, con l'obiettivo di relazionare sull'evoluzione temporale delle caratteristiche ambientali e territoriali dell'ambito comunale e di rendere divulgabili i risultati del monitoraggio medesimo.
4. La ValsAT del PSC è composto dai seguenti elaborati:
 - PSC.V01 - Rapporto ambientale
 - PSC.V02 - Sintesi non tecnica
 - PSC.V03 - Limiti e condizionamenti alle trasformazioni del suolo (scala 1:15.000).

Art. 8 Caratteri, contenuti e compiti del POC

1. Il POC individua e programma gli interventi di trasformazione, di valorizzazione, di organizzazione ed infrastrutturazione del territorio da realizzarsi nell'arco temporale di un quinquennio. Ai sensi dell'art.36/bis della

L.R. 20/2000 e s.m.i., Il POC, ovvero sua variante, è l'unico strumento che può apporre vincoli preordinati all'esproprio ed è l'unico strumento a stabilire la puntuale localizzazione dell'opera da realizzare. Trascorsi 5 anni cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, qualora non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

2. Il POC é predisposto in conformità al PSC e non ne può modificare gli indirizzi. Il POC interviene nelle aree inedificate da urbanizzare e in quelle già edificate da riusare e riqualificare, individuando i comparti di attuazione, assegnando a questi delle potenzialità di intervento e stabilendo gli impegni temporali, le condizioni e gli obblighi per la loro attuazione, anche in relazione alle valutazioni e delle condizioni espresse nella ValSAT ai fini della sostenibilità.
3. Le previsioni del POC relative all'edificabilità, se non ne è stata avviata l'attuazione, con l'approvazione da parte della Giunta Comunale dei relativi PUA, decadono e perdono di efficacia alla scadenza del POC dopo 5 anni dalla sua approvazione; le previsioni di interventi di iniziativa privata che siano decadute per scadenza del POC non saranno riproposte nel POC immediatamente successivo, salvo motivate eccezioni.
4. Il POC definisce catastalmente il perimetro e la dimensione di ciascun comparto di attuazione, anche includendo nello stesso comparto aree non contigue. La delimitazione dei comparti può essere effettuata anche apportando modifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela. Per ogni comparto che individua, il POC stabilisce le linee dell'assetto urbanistico, i parametri urbanistici e ambientali e, nel rispetto delle disposizioni di tipo generale del RUE in quanto applicabili, le modalità attuative degli interventi programmati.
5. Il POC contiene inoltre il Piano delle opere, degli interventi e dei servizi pubblici da realizzare in un periodo di 5 anni, sia con finanziamenti pubblici che con finanziamento a carico di soggetti privati in relazione ad interventi previsti nel POC stesso.
6. Le cartografie del POC, trasponendo a scala di maggiore dettaglio l'individuazione degli ambiti normativi di cui alla L.R. 20/2000 e delle altre individuazioni o partizioni interne agli ambiti, possono operare scostamenti non sostanziali dei perimetri di dette individuazioni, considerando tali quelli che non modificano il significato e gli obiettivi assegnati dal PSC a tale ambito, ferme restando le condizioni e limitazioni alle trasformazioni contenute nelle

schede di ValSAT, previa verifica puntuale sui PUA; tali scostamenti non costituiscono variante al PSC.

Art. 9 Caratteri, contenuti e compiti del RUE

1. L'attuazione degli interventi edilizi ordinari, che non determinano trasformazioni sostanziali del territorio, e che pertanto non sono programmati dal POC, avviene nel rispetto delle norme del RUE. In particolare il RUE disciplina in termini prescrittivi e a tempo indeterminato gli interventi edilizi nella città storica, negli ambiti urbani consolidati, negli ambiti specializzati per attività produttive già attuati e nel territorio rurale. Inoltre sono disciplinati nel RUE gli interventi nell'ambito di PUA già approvati, per i quali, fino alla scadenza delle relative convenzioni, si applicano le disposizioni del relativo PUA.
2. Il RUE inoltre disciplina in via transitoria gli interventi ordinari ammissibili: sugli edifici ricadenti negli ambiti di trasformazione, nei poli funzionali, nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive e nei nuovi ambiti residenziali (PUA residui); fino al momento in cui ne venga programmata nel POC la trasformazione.
3. Gli interventi disciplinati dal RUE si attuano per procedura diretta, senza obbligo di preventiva approvazione di un PUA; il RUE può individuare casi specifici o determinate tipologie di intervento per i quali il permesso di costruire é condizionato all'approvazione di un progetto planivolumetrico accompagnato da convenzione o atto unilaterale d'obbligo.
4. Il RUE disciplina le modalità applicative della realizzazione delle dotazioni territoriali, le procedure di presentazione e rilascio dei titoli abilitativi, le modalità di presentazione, esame e approvazione dei piani urbanistici attuativi e dei progetti unitari accompagnati da convenzione o atto unilaterale d'obbligo, nonché le procedure da seguire prima, durante e dopo i lavori. Il RUE disciplina infine le disposizioni volte alla qualità urbana degli interventi e le prestazioni delle opere edilizie.
5. Le cartografie del RUE, trasponendo a scala di maggiore dettaglio l'individuazione degli ambiti normativi di cui alla L.R. 20/2000 e delle altre individuazioni o partizioni interne agli ambiti, possono operare scostamenti non sostanziali dei perimetri di dette individuazioni, considerando tali quelli che non modificano il significato e gli obiettivi assegnati dal PSC a tale ambito o area, ferme restando le condizioni e limitazioni alle trasformazioni contenute nelle schede di ValSAT, previa verifica puntuale sui PUA; tali scostamenti non costituiscono variante al PSC.

Art. 10 Caratteri, contenuti e compiti dei PUA

1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA), in conformità ai contenuti della LR 20/2000, sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli

interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.

2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani o programmi previsti dall'art. 31 della LR 20/2000;
3. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste.
4. Inoltre il PUA può dare attuazione ai progetti di valorizzazione commerciale delle aree urbane previsti dal POC ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 30 della LR 20/2000.
5. Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del PUA.
6. Il PUA di norma individua:
 - a) le superfici fondiarie nelle quali va realizzata la capacità edificatoria prevista dal POC derivante da diritti edificatori attribuiti alle proprietà del comparto;
 - b) le superfici fondiarie, distinte da quelle precedenti, destinate ad ospitare la capacità edificatoria prevista dal POC per l'attuazione dell'ERS;
 - c) le superfici destinate ad infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e dotazioni territoriali;
 - d) le superfici destinate ad attrezzature e spazi collettivi e le specifiche utilizzazioni;
 - e) le superfici destinate a dotazioni ecologiche ed ambientali.
7. La convenzione che accompagna il PUA deve prevedere la cessione gratuita al Comune delle aree di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e), ovvero, per le aree di cui alla lettera b), le modalità di utilizzazione sulla base di accordi con i medesimi soggetti attuatori o altri soggetti privati, comunque a fronte del perseguimento di pubbliche finalità.

CAPO IV - ELEMENTI COSTITUTIVI IL PSC

Art. 11 Elenco e tipi di elaborati

1. Il PSC è composto dai seguenti elaborati di progetto:

QUADRO CONOSCITIVO

Relazioni

QC0 - Relazione

QC1 - Rilievo degli isolati urbani

QC2 - Rilievo del patrimonio extraurbano

QC3 - Area ex stabilimento Eridania

QC4 - Ricostruzione dello stato ambientale dell'insediamento industriale ex zuccherificio Eridania e prime indicazioni per il recupero dell'area

Tavole

QC - Atlante cartografico

Sistema naturale ed ambientale

QT_B_01 - Elementi di elevato valore faunistico e vegetazionale (scala 1:10.000)

QT_B_02 - Carta geomorfologica e strutturale (scala 1:10.000)

QT_B_03 - Carta idrologica-idrogeologica e della vulnerabilità (scala 1:10.000)

QT_B_04 - Carta pedologica (scala 1:10.000)

QT_B_05 - Carta delle permeabilità di superficie (scala 1:10.000)

QT_B_06 - Carta dei vincoli territoriali (scala 1:10.000)

QT_B_07 - Carta tecnica di fattibilità (scala 1:10.000)

QT_B_08 - Carta dei vincoli dei corsi d'acqua principali (PAI-PTCP) (scala 1:10.000)

QT_B_09 - Carta della pericolosità sismica locale (scala 1:10.000)

QT_B_10 - Carta comunale delle aree suscettibili di effetti sismici locali (scala 1:5.000)

QT_B_11 - Carta di suscettibilità sismica e linee tecnologiche (scala 1:10.000)

Sistema insediativo

QT_C1_3_01 - Uso reale del suolo (scala 1:10.000)

QT_C1_3_02 - Caratteristiche territorio urbano: caratteri tipologici (scala 1:2.000)

QT_C1_3_03 - Caratteristiche territorio urbano: epoche costruttive (scala 1:2.000)

QT_C1_3_04 - Caratteristiche territorio urbano: stato di conservazione (scala 1:2.000)

QT_C1_3_05 - Caratteristiche territorio urbano: codici delle schede di rilievo (scala 1:2.000)

QT_C1_3_06 - Dotazioni territoriali (scala 1:2.000)

QT_C1_4A_01 - Rete fognaria (scala 1:2.000)

QT_C1_4A_02 - Rete acquedotto (scala 1:2.000)

QT_C1_4A_03 - Linee elettriche ed impianti di telefonia mobile (scala 1:10.000)

Sistema delle infrastrutture per la mobilità

QT_C2 - Infrastrutture per la mobilità (scala 1:5.000)

QC_C2_01 - Infrastrutture per la mobilità: punti critici (scala 1:5.000)

Sistema del territorio rurale

QT_C3_01 - Rilievo del patrimonio edilizio extraurbano e infrastrutture storiche del territorio (scala 1:5.000)

Sistema della pianificazione

QT_D1_9 - Stato di attuazione del PRG vigente (scala 1:5.000)

QT_D1_10 - Sintesi dei Piani dei Comuni confinanti (scala 1:25.000)

Ricostruzione dello stato ambientale dell'insediamento industriale ex zuccherificio Eridania e prime indicazioni per il recupero dell'area

T.01 - Organizzazione dello stabilimento (scala 1:2.000)

T.02 - Individuazione delle zone interessate dalla possibile presenza di sostanze pericolose (scala 1:1.000)

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Relazioni

PSC.R01 - Relazione illustrativa

PSC.N01 - Norme tecniche di attuazione

PSC.N02 - Schede degli ambiti territoriali

Tavole

PSC.T01 - Temi e luoghi strategici (scala 1:15.000)

PSC.T02 - Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale (scala 1:15.000)

PSC.T03 - Ambiti territoriali (scala 1:15.000)

PSC.T03.1 - Ambiti territoriali (scala 1:5.000)

PSC.T04 - Rete ecologica (scala 1:15.000)

PSC.T05 - Aree in salvaguardia (scala 1:15.000)

PSC.T06 - Tutele e vincoli ambientali (scala 1:15.000)

PSC.T07 - Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche (scala 1:15.000)

PSC.T07.1 - Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche (scala 1:5.000)

PSC.T08 - Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti (scala 1:15.000)

VALSAT DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Relazioni

PSC.V01 - Rapporto ambientale

PSC.V02 - Sintesi non tecnica

PSC.V03 - Dichiarazione di sintesi

Tavole

PSC.V04 - Limiti e condizionamenti alle trasformazioni del suolo (scala 1:15.000)

2. In caso di contrasto e di difformità con altri provvedimenti o normative comunali adottate antecedentemente al PSC, prevalgono le presenti Norme con i relativi elaborati grafici.
3. In caso di non corrispondenza tra la prescrizione normativa ed elaborati grafici, prevalgono le prescrizioni normative.
4. In caso di non corrispondenza tra gli elaborati grafici, prevalgono quelli in scala di maggiore dettaglio.

Art. 12 Carta unica del territorio e tavola dei vincoli

1. Il PSC recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative.
2. L'insieme delle indicazioni contenute nelle tavole della cartografia di progetto relative alle tutele e ai vincoli (PSC.T06/07/08) costituiscono componente della carta unica del territorio e sono l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatte salve le prescrizioni ed i vincoli sopravvenuti.
3. Gli elaborati PSC.T06/07/08 costituiscono la "Tavola dei vincoli" ai sensi dell'art. 19 della LR 20/2000, nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela. Tale atto è corredato da

un apposito elaborato, denominato "Scheda dei vincoli", che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

CAPO V - DEFINIZIONI

Art. 13 Ambito Territoriale

1. Il PSC, in conformità ai contenuti della LR 20/2000, individua gli Ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, così come definito nell' Allegato "A" all'Atto d'indirizzo della Regione (n. 279/2010).
2. I contenuti analitici di sintesi e gli indirizzi progettuali di ciascun Ambito Territoriale sono riportati all'interno degli elaborati di PSC.
3. Costituisce elemento prescrittivo per il POC la modifica delle seguenti componenti contenute nelle Schede Normative del PSC:
 - a) condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni;
 - b) obiettivi funzionali, ambientali e morfologici;
 - c) dotazioni territoriali.

Art. 14 Indici urbanistici e funzioni ammesse

1. Le definizioni relative agli indici urbanistici, così come definito nell' Allegato "A" all'Atto d'indirizzo della Regione (n. 279/2010), e alle funzioni ammesse utilizzate nel PSC e nel POC sono contenute nel RUE, anche con riferimento alle modalità di calcolo.
2. Gli indici urbanistici si applicano alle funzioni caratterizzanti gli Ambiti Territoriali del PSC.
3. Fatto salvo il massimo carico urbanistico ammesso, il POC può integrare sull'intero territorio comunale le funzioni caratterizzanti previste dal PSC con altre funzioni ammesse, previa verifica di compatibilità urbanistica e ambientale delle stesse.

CAPO VI - PRESCRIZIONI, DIRETTIVE E INDIRIZZI

Art. 15 Livelli di coerenza dei contenuti normativi

1. Coerentemente con la LR 20/2000, le previsioni del PSC si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni così come definiti nell'art. 11 della medesima LR.
2. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, il PSC definisce le condizioni che subordinano l'attuazione degli interventi di trasformazione alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti negativi o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni ecologiche e ambientali, di infrastrutture per la mobilità.
3. I vincoli e le condizioni di cui al comma 2 sono inerenti alle qualità intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale. Essi sono stabiliti dal PSC ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale sovraordinati e sono recepiti dal POC, che ne specifica le modalità di attuazione.

Art. 16 Prescrizioni del PSC: norme e contenuti cartografici

1. Hanno valore prescrittivo le disposizioni del PSC previste ai sensi dell'art. 11 della LR 20/2000 e quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC e negli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione ad essi correlate:

PSC.T05 - Aree in salvaguardia (scala 1:15.000)

PSC.T06 - Tutele e vincoli ambientali (scala 1:15.000)

PSC.T07 - Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche (scala 1:15.000)

PSC.T07.1 - Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche (scala 1:5.000)

PSC.T08 - Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti (scala 1:15.000)

Art. 17 Direttive del PSC: norme e contenuti cartografici

1. "Ha valore di direttiva, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 28 della LR 20/00, quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC e negli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione ad essi correlate:

PSC.N01 - Norme tecniche di attuazione

PSC.N02 - Schede degli ambiti territoriali

PSC.T02 - Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale (scala 1:15.000)

PSC.T03 - Ambiti territoriali (scala 1:15.000)

PSC.T03.1 - Ambiti territoriali (scala 1:5.000)

Art. 18 Indirizzi del PSC: norme e contenuti cartografici

1. Ha valore di indirizzo quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC e negli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione ad essi correlate:

PSC.R01 - Relazione illustrativa

PSC.T01 - Temi e luoghi strategici (scala 1:15.000)

PSC.T04 - Rete ecologica (scala 1:15.000)

CAPO VII – ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 19 Bandi concorsuali

1. Ai sensi del comma 10 dell'art. 30 della LR 20/2000, il POC può attivare procedure concorsuali per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC.
2. I criteri di selezione delle proposte possono riguardare la capacità dell'intervento di soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC ed il raggiungimento di prestazioni quantitative e soluzioni tecniche degli edifici finalizzati all'edilizia sostenibile, al risparmio energetico e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili.
3. Per selezionare, tra tutte quelle individuate dal PSC, le aree nelle quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni, interventi di nuova urbanizzazione o di trasformazione, il Comune può attivare procedure concorsuali di evidenza pubblica, per valutare le proposte di intervento che risultino più idonee a soddisfare gli obiettivi e le prestazioni definite dal PSC e dal POC. Al concorso possono prendere parte, formulando proposte o esprimendo disponibilità ed impegni, i proprietari degli immobili e/o gli operatori interessati alle trasformazioni urbanistiche. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune può stipulare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.
4. Per gli ambiti di riqualificazione, la procedura concorsuale è svolta, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge regionale n. 19 del 1998, assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati, nelle forme più idonee individuate dall'Amministrazione comunale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare ovvero negli ambiti urbani interessati dagli effetti della riqualificazione.

Art. 20 Accordi territoriali

1. Il Comune, insieme ad altri Comuni e alla Provincia, può promuovere accordi territoriali per coordinare l'attuazione delle previsioni del PSC, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.
2. Gli accordi territoriali possono prevedere forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati. A tal fine gli accordi definiscono le attività, il finanziamento ed ogni altro

adempimento che ciascun soggetto partecipante si impegna a realizzare, con l'indicazione dei relativi tempi e delle modalità di coordinamento.

3. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla LR 20/2000, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990.

Art. 21 Accordi con i privati

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenersi al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione della Giunta Comunale. L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE

Art. 22 Norme transitorie

1. "Fino alla completa sostituzione del PRG con PSC, POC e RUE si applicano le disposizioni di cui all'art. 41, commi 1, 2 e 3, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6, comma 4 delle presenti NTA".
2. L'elaborato cartografico PSC.T05 individua le aree del territorio comunale dove le previsioni del PSC sono poste in salvaguardia e dove l'attuazione può avvenire unicamente attraverso il POC.

TITOLO II DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

CAPO I - AMBITI AGRICOLI

Art. 23 Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione

1. Nel territorio rurale, fatte salve le prioritarie esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali nonché delle testimonianze storiche e culturali, il PSC, in conformità ai contenuti del PTCP, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere lo sviluppo di un'agricoltura efficiente e vitale, con particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni tipiche, e sostenibile sotto il profilo ambientale;
 - b) preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
 - c) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;
 - d) promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
 - e) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani;
 - f) incentivare interventi volti ad aumentare la fruizione ricreativa e didattica delle aree agricole.
2. Le attività agrituristiche dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente di settore, con la trasformazione dei fabbricati rurali esistenti e non più utilizzati per attività agricole, nel rispetto degli indici fissati dalle norme urbanistiche per il territorio rurale così come disciplinato nei successivi art. 28,29.
3. L'elaborato PSC.T03 individua all'interno del territorio rurale le seguenti specificazioni degli ambiti rurali, che rappresentano un approfondimento di quanto contenuto nel PTCP e non in contrasto con lo stesso:
 - a) gli ambiti rurali di valore naturale ed ambientale;
 - b) gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;
 - c) gli ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva agricola;
 - d) gli ambiti agricoli periurbani.
4. L'Amministrazione Comunale, con specifica variante del POC, può individuare all'interno del territorio rurale, così come negli altri ambiti territoriali e lateralmente alle infrastrutture per la mobilità, le aree per impianti di distribuzione dei carburanti. Inoltre il POC specifica e articola negli ambiti territoriali diversi dagli ambiti rurali le dotazioni territoriali e le aree per l'accessibilità e la sosta già individuate dal PSC.
5. L'Amministrazione Comunale inoltre, con specifiche varianti del POC, specifica e articola le aree interessate da progetti di tutela, recupero e

valorizzazione degli elementi naturali e antropici, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali, in conformità ai contenuti del PSC.

6. Compete al RUE disciplinare i seguenti interventi:
 - a) recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente;
 - b) nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, nei casi ove consentiti;
 - c) sistemazione delle aree di pertinenza;
 - d) realizzazione delle opere di mitigazione ambientale.
7. Il RUE disciplina inoltre gli interventi di recupero per funzioni non connesse con l'agricoltura. In particolare le nuove costruzioni residenziali non a diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli sono incompatibili con le destinazioni d'uso degli ambiti rurali.
8. Il Comune deve dotarsi di idonea strumentazione che documenti i vincoli di inedificabilità conseguenti a cambi di destinazione d'uso di edifici originariamente connessi all'attività agricola e non più funzionali alla stessa, di cui all'art. A-21 comma 3 della L.R. 20/2000. Si demanda quindi alla struttura tecnica del Comune, secondo le modalità previste nei regolamenti interni, la predisposizione di un registro che raccolga i riferimenti dei cambi di destinazione d'uso, al fine di mantenerne la conoscenza e successivamente aggiornare periodicamente il RUE cartografico e normativo.
9. Il PSC valorizza gli elementi significativi e costitutivi del paesaggio agrario quali edifici e manufatti, sistemazioni poderali, stradali e idrauliche, presenze arboree e detta per questi una adeguata tutela nei successivi art. 28 e 29 e nel Titolo V delle presenti Norme.
10. Il RUE provvede ad indicare dettagliatamente, per gli elementi aventi rilevanza sotto il profilo storico e paesaggistico richiamati dal PSC, le modalità progettuali da seguire per ottenere una mitigazione degli impatti, prevedendo, fra l'altro, la realizzazione di elaborati atti a consentire una verifica preventiva degli effetti delle trasformazioni sul paesaggio.
11. Il RUE definisce inoltre i parametri edilizi e paesaggistici che si dovranno rispettare nella realizzazione di nuovi volumi (ampliamenti o costruzioni ex-novo).
12. Il RUE infine disciplina i cambi di destinazione d'uso verso usi residenziali degli edifici non più destinati all'esercizio dell'attività così come disciplinato nel successivo art. 29.
13. Il RUE specifica, nei limiti del precedente comma, le possibilità di cambio di destinazione d'uso verso usi residenziali, in modo da evitare lo snaturamento della tipologia edilizia in caso di edifici di valore e da contenere l'entità dei nuovi carichi urbanistici. Non è consentito il recupero a fini abitativi di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario o abusivo, nonché di proservizi, così come disciplinato nel successivo art. 29.
14. All'interno degli Ambiti agricoli, nei limiti di eventuali vincoli e rispetti sovraordinati esistenti che possono condizionare la trasformabilità dei luoghi, è ammessa la possibilità di destinare parte dei fabbricati rurali, ad attività di

fattoria didattica, alla produzione di bioenergie, alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione e/ o vendita diretta dei prodotti agricoli.

Art. 24 Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale

1. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e pertanto sottoposti dal PSC ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione.
2. Tali aree sono prioritariamente destinate a:
 - a) mantenere la conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e della difesa dell'ambiente;
 - b) perseguire la massima interazione dei valori oggetto della tutela con le attività multifunzionali delle aziende e l'incremento delle forme di sviluppo locale integrato compatibili con le specifiche disposizioni di tutela dei singoli sistemi, zone ed elementi indicate dalla componente paesistica del PTCP;
 - c) sviluppare le funzioni orientate all'offerta di servizi ambientali, ad un utilizzo sostenibile della risorsa silvicola, alla fruizione a scopi turistico-ricreativi, scientifico didattici e culturali, alla valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche ambientalmente sostenibili;
 - d) privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione di quello storico testimoniale;
 - e) favorire, in coerenza con gli indirizzi del PIAE, il ripristino delle aree oggetto di attività estrattive perseguendo l'integrazione di tali interventi con il contesto territoriale in cui sono inserite.
3. Negli Ambiti rurali di valore naturale e ambientale è consentito lo svolgimento dell'attività agricola se ed in quanto compatibile con le finalità indicate e con le limitazioni di cui ai successivi commi. Sono altresì consentite le attività ricreative, turistiche e agrituristiche, di studio e di ricerca. Sono considerati non compatibili con l'attività agricola e adatte all'evoluzione dei processi di naturalizzazione le aree del reticolo idrografico, limitatamente alle fasce fluviali A1, A3 e B1 in cui è inclusa anche la golena del fiume Po, nonché le risorgive, i fontanili, le sorgenti di interesse paesaggistico - naturalistico e le aree oggetto di attività estrattiva per le sole parti sulle quali siano già stati compiuti i ripristini naturalistici.
4. L'attività agricola dovrà risultare compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione indicati per le suddette aree. Saranno quindi vietate le tecniche colturali potenzialmente inquinanti o suscettibili di depauperare e compromettere i caratteri naturali e paesaggistici dei luoghi, in particolare sono vietati gli interventi di bonifica agraria che alterano l'andamento morfologico dei terreni e la loro copertura arborea che non costituisce coltivazione agricola, mentre saranno promosse le attività volte a favorire i processi di rinaturazione e di protezione e riqualificazione degli ecosistemi. Tutti gli interventi dovranno comunque attenersi alle indicazioni previste dal PTCP ed in particolare:

- a) per il sistema delle aree forestali e boschive, le disposizioni di cui all'Art. 8 delle Norme del PTCP;
 - b) per le fasce fluviali, le disposizioni di cui agli Art. 10, Art. 11 Art. 12 e Art. 13 delle norme del PTCP;
 - c) per i biotopi umidi, le disposizioni di cui all'Art. 16 delle Norme del PTCP;
 - d) per le sorgenti, le disposizioni contenute nell'Art. 36 delle Norme del PTCP (quadro conoscitivo);
 - e) per i ripristini naturalistici legati ad attività estrattive vale quanto disposto dalla pianificazione relativa alle attività estrattive.
5. Nelle aree di valore naturale ed ambientale sono vietate le nuove edificazioni, salvo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività agricole, così come disciplinate nel RUE.
6. Il RUE provvede inoltre a disciplinare:
- a) il recupero del patrimonio edilizio storico esistente, nel rispetto delle caratteristiche originarie;
 - b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche.

Art. 25 Ambito agricolo di rilievo paesaggistico

1. Gli ambiti agricolo di rilievo paesaggistico sono le aree ove la presenza di caratteri di particolare rilievo e interesse sotto il profilo paesistico, storico ed ambientale si integra armonicamente con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
2. In tale ambito gli interventi di trasformazione e le attività di utilizzazione del suolo saranno subordinati alla:
 - a) conservazione, valorizzazione e promozione dei caratteri di naturalità e degli elementi caratterizzanti la qualità paesaggistico - percettiva;
 - b) conservazione o ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;
 - c) salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.
3. In tali ambiti viene perseguito il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo al tempo stesso un adeguato sviluppo dell'attività produttiva primaria. E' garantito il mantenimento e promosso l'arricchimento della vegetazione (filari, siepi, macchie, boschetti).
4. Negli ambiti disciplinati dal presente articolo sono ammesse, previa specifica valutazione della loro sostenibilità, le trasformazioni e utilizzazioni del suolo funzionali all'esercizio delle seguenti attività:
 - a) interventi e attività di cui all'Art. 56, commi 9 e 10 del PTCP;
 - b) attività agricole finalizzate alla realizzazione di produzioni tipiche o coerenti con le caratteristiche pedoclimatiche del sito interessato, nonché attività collegate alla utilizzazione ricreativa delle risorse naturali o paesaggistiche che comportino alterazioni della morfologia

- naturale del terreno;
- c) apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre, limitatamente ai sistemi collinare e di crinale;
 - d) interventi di forestazione che comportino la chiusura di spazi aperti, interclusi esistenti nell'ambito di zone boscate, stante la necessità di preservare l'alternanza bosco-prato ai fini del mantenimento degli equilibri naturali.
5. Oltre all'attività agricola sono ammesse attività di carattere ricreativo, turistico e culturale, purché non comportino alterazioni dell'assetto paesaggistico ed ambientale.
 6. Riguardo alle attività agricole sono ammesse le tecniche agronomiche che non comportino depauperamento o compromissione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche. L'ubicazione all'interno di un Ambito agricolo di rilievo paesaggistico costituisce motivo di priorità per le aziende agricole ai fini della concessione di contributi atti a mitigare l'impatto ambientale delle coltivazioni.
 10. Gli allevamenti zootecnici intensivi e non intensivi sono vietati negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua e nella rete ecologica del reticolo minore, limitatamente all'alveo del corso d'acqua.
 11. All'interno del presente ambito agricolo l'installazione di serre per attività ortoflorovivaistiche può avvenire solo in aree appositamente individuate e disciplinate attraverso apposita variante al RUE.
 12. Il RUE disciplina gli interventi edilizi necessari, che devono riguardare prioritariamente il riuso del patrimonio edilizio esistente così come disciplinato nei successivi art. 28 e 29.
 13. Il recupero degli edifici rurali storici esistenti dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie. Gli interventi di recupero dovranno essere inquadrati in un progetto unitario di valorizzazione di tutto il complesso insediativo, esteso alle aree di pertinenza e con specifica indicazione delle opere atte a garantire e a migliorare la qualità paesaggistica dell'intero contesto.

Art. 26 Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva

1. Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, ai sensi dell'art. A-19 della L.R. n. 20/2000, sono quelle parti del territorio rurale caratterizzate da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione.
2. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il PSC persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - a) tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, rafforzando e sostenendo la competitività e la struttura del sistema agricolo e zootecnico, in particolare negli ambiti caratterizzati da forte pressione insediativa;
 - b) migliorare la qualità ambientale del territorio rurale attraverso la

riduzione degli impatti delle attività agricole in contesti di fragilità ambientale ed insediativa e l'incentivazione di interventi di rinaturazione;

- c) rispettare il sistema edificatorio-storico esistente e il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante, incentivandone il recupero e rendendo le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati, individuate all'interno dell'urbanizzato e urbanizzabile, il più possibile consone alle locali configurazioni edilizie.
3. Negli ambiti disciplinati dal presente articolo, il PSC tutela e conserva il sistema dei suoli agricoli produttivi evitandone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non di interesse pubblico e non strettamente connesse con la produzione agricola.

Art. 27 Ambito agricolo periurbano

4. Gli ambiti agricoli periurbani, ai sensi dell'art. A-20 della L.R. n. 20/2000, sono quelle parti del territorio rurale ai margini dei sistemi insediativi urbani che svolgono o possono svolgere funzioni di mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema produttivo agricolo.
5. Negli ambiti agricoli periurbani, il PSC persegue i seguenti obiettivi specifici:
- a) mantenere la conduzione agricola dei fondi con funzione di produzione di qualità organizzata anche per filiere corte e con funzione di mitigazione degli effetti ambientali prodotti reciprocamente dal sistema insediativo urbano e rurale, nonché promuovere le attività integrative e compensative dei redditi agrari con finalità di integrazione tra funzioni urbane e rurali, anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente (strutture ricreative e per il tempo libero, strutture agrituristiche, ecc.);
 - b) migliorare la qualità ambientale dei sistemi urbani attraverso interventi compensativi e mitigativi nelle parti maggiormente vocate alla ricostituzione della Rete ecologica, anche attraverso meccanismi perequativi;
 - c) rispettare il sistema edificatorio storico esistente e il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante, incentivandone il recupero e rendendo le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati, individuate all'interno dell'urbanizzato e urbanizzabile, il più possibile consone alle locali configurazioni edilizie in considerazione anche delle principali visuali di accesso ai sistemi urbani del territorio.
6. Gli ambiti agricoli periurbani sono prioritariamente destinati a spazi di qualità ambientale e alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali, ovvero ad un uso agricolo produttivo.
7. Nel territorio rurale periurbano, in relazione alla contiguità con aree urbane e all'esigenza di contenimento della pressione all'insediamento di funzioni diverse, nel rispetto dei limiti di cui agli Art. 61 e Art. 62 del PTCP, valgono le seguenti disposizioni:
- a) è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici che non siano

funzionali alla conduzione del fondo;

- b) è vietato l'insediamento di nuovi allevamenti e la trasformazione di quelli esistenti in allevamenti intensivi così come definiti dalla Direttiva comunitaria n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- c) in relazione al riuso di edifici preesistenti per attività turistiche ricettive, ristorative, ricreative e sportive, culturali e sociali, o per la custodia e l'allevamento di animali d'affezione, solo se connesse all'esercizio dell'attività agricola e delle attività integrative, è ammessa la realizzazione di manufatti, quali piccole attrezzature sportive e ricreative ad uso degli ospiti, recinti per animali, tettoie aperte, box per cavalli, definendone le caratteristiche e i limiti dimensionali in modo da garantire un basso impatto ambientale e paesaggistico; la realizzazione di piazzole per tende e caravan è ammessa nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2009.

Art. 28 Disciplina degli interventi per funzioni connesse alle attività agricole

1. Nel territorio rurale il PSC persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione ove essa non sia funzionale all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse. La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata al rispetto delle disposizioni della L.R. n. 20/2000 e potrà essere prevista solo in funzione della conduzione del fondo. Ai fini del contenimento dei processi di ulteriore frazionamento delle aziende agricole, gli interventi in ambito agricolo sono definiti dal RUE all'interno di una dimensione minima dell'azienda agricola di 30.000 mq.
2. Il soddisfacimento delle esigenze abitative connesse alla conduzione del fondo deve avvenire prioritariamente attraverso il riuso e l'adeguamento degli edifici esistenti. L'eventuale soddisfacimento di esigenze abitative temporanee per lavoratori stagionali (foresterie) potrà essere consentito esclusivamente tramite interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente, nei termini di cui al successivo Art. 62 del PTCP.
3. Ai sensi della L.R. n. 20/2000, il recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale è prioritariamente destinato alle esigenze di aziende agricole, anche con carattere di multifunzionalità (agriturismo e turismo rurale). L'Art. 30 delle presenti Norme definisce i criteri tipologici, dimensionali e funzionali per il recupero e l'eventuale ampliamento del patrimonio edilizio aziendale esistente, fondati su adeguate analisi, effettuate nel Quadro conoscitivo, sulla struttura delle aziende operanti localmente.
4. Ai fini della ammissibilità degli interventi edilizi finalizzati alle attività agricole o a quelle integrative, nonché delle modificazioni degli assetti morfologici o idraulici nel territorio rurale, significativi per dimensione o i soggetti attuatori dovranno prevedere verifiche basate su una idonea documentazione attestante i seguenti requisiti:
 - a) la coerenza degli interventi edilizi con specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o

interaziendale, previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore di cui alla lettera b) del comma 3, dell'art. A-19 della L.R. n. 20/2000;

- b) la coerenza degli interventi edilizi o modificativi con l'obiettivo di miglioramento della competitività aziendale;
 - c) la non idoneità dei fabbricati abitativi, produttivi e di servizio presenti in azienda a soddisfare le esigenze abitative connesse alla conduzione del fondo e le esigenze produttive connesse alle nuove tecniche di produzione.
5. Al fine di migliorare il grado di compatibilità di tali strutture con il contesto paesaggistico e ambientale del territorio rurale, i soggetti attuatori si atterranno alle disposizioni di cui agli Art. 20, Art. 28 e Art. 54 del PTCP e ai seguenti criteri generali:
- a) le nuove strutture edilizie da realizzare (compresi gli ampliamenti di quelle esistenti) dovranno, per collocazione nel contesto paesaggistico e per tipologia architettonica e scelte tecnico-costruttive e di materiali, risultare adeguate al contesto, nel senso della coerenza funzionale e formale con l'ambiente in cui sono inserite;
 - b) sono da escludere in ogni caso soluzioni di forte impatto paesaggistico nei confronti di contesti connotati da qualità segnalate a livello provinciale o comunale; in tali situazioni si prescrivono verifiche di impatto e interventi di mitigazione.
6. Il RUE disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, di sistemazione delle aree di pertinenza e la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale di cui al comma 4 dell'art. A-16 della L.R. n. 20/2000.

Art. 29 Disciplina degli interventi per funzioni non connesse alle attività agricole

1. Nel territorio rurale il PSC persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di nuove costruzioni per funzioni non connesse alle attività agricole è ammessa soltanto nei casi disciplinati ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'Art. 56 del PTCP.
2. Il recupero degli edifici non più funzionali all'attività agricola è disciplinato dal RUE, nel rispetto dei criteri generali dettati dal comma 2 dell'art. A-21 della L.R. n. 20/2000 e delle specifiche disposizioni dell'Art. 62 del PTCP.
3. Il PSC favorisce la conservazione e il riuso degli edifici di interesse storico-architettonico, di quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dei restanti edifici esistenti aventi tipologia originaria abitativa, di cui il Quadro conoscitivo documenta le caratteristiche.
4. Deve essere evitato che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale, e inoltre che la diffusione degli interventi di riuso comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa e in

particolare incrementi di carico eccessivi su reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali.

5. Le possibilità di ampliamento degli edifici esistenti, assentibili esclusivamente per realizzare un'unica unità immobiliare ai sensi dell'art. A-21, comma 2, lettera d), della L.R. n. 20/2000, sono limitate ai soli casi di edifici abitativi di dimensione inadeguata per un alloggio moderno, e non compresi fra quelli di interesse storico architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. L'intervento non deve dare luogo a nuove unità immobiliari ed è limitato a raggiungere una dimensione massima dell'alloggio in rapporto alle esigenze di una famiglia media.
6. Per quanto riguarda gli immobili di tipologia non abitativa e non di pregio storico-culturale o testimoniale, in caso di dismissione deve essere favorito in primo luogo il riuso ancora per funzioni connesse all'agricoltura o comunque compatibili in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e costruttive e in secondo luogo la demolizione senza ricostruzione.
7. L'attuazione degli interventi di recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è subordinata all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. A-21 della L.R. n. 20/2000.

CAPO II – TUTELA E CONSERVAZIONE DELL’HABITAT RURALE E DELLE CARATTERISTICHE PAESISTICHE

Art. 30 Disciplina riguardante la tutela e la conservazione dell’habitat rurale

1. I progetti relativi alla realizzazione di nuovi volumi (ampliamenti o costruzioni ex-novo) eventualmente ammessi nell’habitat rurale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni regolamentati dal RUE, devono documentare gli accorgimenti posti in atto per mitigare l’impatto ambientale e favorire un armonico inserimento nel paesaggio, attraverso una specifica lettura dei caratteri paesaggistici locali che ne evidenzia gli elementi più significativi e ponendo particolare attenzione ai punti di vista privilegiati. Per habitat rurale si intende una strategia di tutela della diversità biologica e del paesaggio basata sul collegamento di aree con rilevante interesse ambientale-paesistico.
2. Nel rispetto del comma 1, tutti gli interventi di realizzazione di nuovi volumi (ampliamenti o costruzioni ex-novo) ovvero di recupero non riguardanti solo modifiche interne devono essere rivolti alla tutela e conservazione dell’habitat rurale e delle caratteristiche paesistiche del contesto spazio-ambientale in cui sono collocati gli edifici.
3. Ogni intervento di recupero eventualmente ammesso dal RUE nell’habitat rurale che non riguardi solo modifiche interne deve essere inserito in un progetto di inquadramento unitario esteso a tutto il complesso insediativo e alle aree di pertinenza, con indicate tutte le modalità costruttive atte a garantire il rispetto dei valori paesaggistici dell’intorno.
4. Il PSC nell’elaborato PSC.T03 individua i Complessi rurali da sottoporre ad interventi di recupero e riqualificazione. Il RUE disciplina gli interventi edilizi relativi a tali Complessi rurali, che dovranno valorizzare il contesto paesaggistico nel quale si collocano per caratteristiche tipologiche, formali, dimensionali, per materiali e colori impiegati, e incentiva la ristrutturazione degli edifici incongrui.

Art. 31 Rete ecologica

1. La rete ecologica locale rappresenta uno strumento di governo del territorio per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) creare un sistema interconnesso di habitat potenziando l’attuale funzione svolta dallo spazio agricolo, anche come connettivo ecologico diffuso, per contrastare i processi di impoverimento e frammentazione degli ecosistemi naturali;
 - b) concorrere ad un equilibrato sviluppo territoriale e, in particolare, dell’infrastrutturazione, della distribuzione spaziale degli insediamenti e delle opere, facendo sì che costituiscano occasione per la realizzazione delle unità funzionali della rete ecologica stessa;
 - c) contenere le pressioni da inquinamento ed in particolare rafforzare la funzione di corridoi ecologici svolta dai corsi d’acqua e dai canali e dalle loro fasce di pertinenza e tutela, quali ambiti nei quali devono essere garantiti in modo unitario obiettivi multipli: sicurezza idraulica, qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica.

2. Coerentemente con le indicazioni del PTCP, e delle "Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale", il PSC, nell'elaborato cartografico PSC.T04, configura, in termini spaziali ideogrammatici, la rete ecologica locale come un sistema polivalente di nodi e corridoi di varia estensione e rilevanza, caratterizzati da reciproca integrazione e ampia ramificazione e diffusione territoriale, tali da svolgere il ruolo di serbatoio di biodiversità per favorire in primo luogo i processi di mantenimento e riproduzione delle popolazioni faunistiche e vegetazionali e conseguentemente per mitigare gli impatti dei processi di antropizzazione.
3. Il RUE e il POC, oltre che gli strumenti di pianificazione e programmazione comunale di settore, assumono gli obiettivi e le finalità indicate nei commi successivi e concorrono, per quanto di loro competenza, alla realizzazione della rete ecologica locale. Il RUE definisce puntualmente gli usi ammessi e le trasformazioni consentite all'interno dei diversi elementi della rete ecologica locale.
4. La pianificazione delle attività estrattive comunali concorre all'attuazione della rete ecologica locale; sono in ogni caso fatte salve le previsioni del PIAE e del PAE, anche qualora interessino elementi della Rete ecologica locale. A tal fine il PAE:
 - a) può prevedere ambiti in corrispondenza degli elementi della rete ecologica locale orientando i ripristini al recupero naturalistico, in coerenza con le finalità della rete stessa;
 - b) nel caso di attività estrattive esterne, ma interferenti con gli elementi funzionali della rete ecologica locale, attraverso gli interventi di rinaturazione si dovrà comunque concorrere alla realizzazione-potenziamento della rete.
5. La rete ecologica locale del Comune di Sarmato è organizzata in elementi di rilevanza sovralocale e in elementi di rilevanza locale:
 - a) elementi di rilevanza sovralocale: sono gli elementi principali individuati dallo Schema Direttore della rete ecologica del PTCP verificati localmente e opportunamente adeguati e specificati a livello comunale:
 - nodi ecologici prioritari;
 - nodi ecologici di terzo livello;
 - corridoi fluviali primari;
 - corridoi fluviali secondari;
 - corridoi d'acqua di terzo livello;
 - varchi;
 - direttrici da istituire in ambito pianiziale / ambiti destrutturati;
 - b) elementi di rilevanza locale: sono ulteriori elementi della rete ecologica locale anche indicati dallo Schema Direttore della rete ecologica del PTCP, esistenti o di progetto, che svolgono un ruolo ecologico solo locale o di collegamento secondario tra elementi di rilevanza sovralocale e sono direttamente connessi ad alcuni aspetti specifici del territorio comunale:

- stepping stone (biotopi umidi, bacini artificiali di raccolta acque, formazioni vegetate non lineari);
 - elementi per la connettività diffusa (formazioni vegetate lineari);
6. Fatte salve eventuali specificazioni di maggiore dettaglio riportate nei paragrafi successivi, negli elementi della rete ecologica locale sono di norma ammessi gli interventi di trasformazione individuati dal PSC e interventi di riqualificazione, di trasformazione e di completamento degli ambiti consolidati. Sono, inoltre, ammessi interventi volti all'educazione, alla valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, nonché interventi a sostegno delle attività agricole, oltre a tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat ed alla promozione della fruizione per attività ricreative compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità; gli interventi ammessi dovranno comunque prediligere l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.
7. I Nodi ecologici prioritari sono ambiti territoriali vasti caratterizzati dalla dominanza di elementi di elevato valore naturalistico ed ecologico con funzione di caposaldo della rete ecologica locale e rappresentano i bacini strategici di biodiversità della Rete alla cui connessione tende il sistema di corridoi a diversi livelli; sono coincidenti con il SIC-ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio":
- a) la pianificazione comunale, conformandosi alle indicazioni dei Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, persegue gli obiettivi della conservazione degli elementi di maggiore pregio naturalistico e di maggiore funzionalità ecologica, della salvaguardia delle specie animali e vegetali e degli habitat presenti, del contenimento dei fattori di pressione e disturbo antropico, della riqualificazione delle aree maggiormente degradate o comunque di minore valenza ecologica;
 - b) è vietata la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi; sono, inoltre, vietati interventi di nuova costruzione o di ampliamento dell'esistente se non previsti dal PSC e se non funzionali all'attività agricola o per la realizzazione di abitazioni per i conduttori dei fondi agricoli e comunque realizzati da imprenditori agricoli; sono di contro ammessi interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento igienico-sanitario di edifici esistenti, previo esito favorevole della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - c) sono in ogni caso vietate le attività che arrecano danno agli habitat di interesse prioritario, oltre alle attività che arrecano danno agli habitat di interesse comunitario se non di interesse pubblico e adeguatamente compensate con la creazione di nuove porzioni dell'habitat danneggiato per una superficie almeno pari ad 1,5 volte la superficie danneggiata; sono, inoltre, vietate le attività specificate nella DGR n.1224/2008 e comunque, qualsiasi intervento, dovrà essere preventivamente sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza;
 - d) gli interventi infrastrutturali sono ammissibili solo qualora siano previsti da strumenti di programmazione nazionali, regionali o provinciali oppure dal PSC e comunque previo esito favorevole della

procedura di Valutazione di Incidenza;

- e) sono incentivati, tramite modalità da definire in sede di RUE, interventi di conversione delle aree destinate ad attività agricola, pioppicoltura o attività antropiche maggiormente invasive in zone ad elevata naturalità, con la ricostruzione di habitat ecologicamente coerenti con il contesto in cui le aree si collocano; sono, inoltre, incentivate le pratiche di agricoltura biologica e la conduzione dei pioppeti produttivi con criteri ecologici.
8. I nodi ecologici di terzo livello sono le aree di progetto a valenza locale ed in particolare la porzione di Nodo ecologico di terzo livello individuato dallo Schema direttore del PTCP "Torrente Tidone", ricadente nel territorio comunale di Sarmato. L'area, si sviluppa lungo il medio corso del Torrente Tidone e pertanto le principali caratteristiche dal punto di vista vegetazionale, oltre che ambientale, sono determinate dalla presenza e dall'influenza del corso d'acqua stesso.
- a) la pianificazione comunale persegue l'obiettivo del controllo delle pratiche utilizzate in agricoltura al fine di ridurre un significativo impatto nei confronti delle aree naturali, sia per la componente acquatica, sia per quella terrestre. In particolare, dovrà essere limitato l'uso di fertilizzanti e lo spandimento agronomico dei liquami zootecnici al fine di non compromettere la qualità delle acque, provocandone l'eutrofizzazione, che può causare l'alterazione delle comunità vegetali e animali presenti nel corso d'acqua.
 - b) È opportuno prestare attenzione a tutte le azioni che possono portare ad una colonizzazione di nuove specie alloctone o di estensione di quelle presenti, con particolare riferimento a tutti gli interventi che possono alterare o danneggiare le formazioni vegetazionali spontanee.
 - c) Per gli eventuali interventi di rimodellamento dell'alveo, che si rendessero comunque necessari, è opportuno che sia garantita la preservazione del tracciato originario del corso d'acqua e la sua continuità, impiegando preferenzialmente tecniche di ingegneria naturalistica.
9. I Corridoi fluviali primari sono direttrici costituite da elementi naturali e seminaturali con funzione di collegamento tra nodi e di tutela della qualità delle acque e sono i corridoi strategici per la connessione tra i principali bacini di biodiversità; interessano le zone di pertinenza fluviale esternamente ai nodi ecologici. Nei corridoi fluviali primari:
- a) la pianificazione comunale persegue gli obiettivi della salvaguardia delle zone di maggiore pregio naturalistico e di maggiore funzionalità ecologica, della riduzione dei fattori di pressione e disturbo antropico migliorando la qualità dell'habitat acquatico, della riqualificazione delle aree maggiormente degradate al fine di garantire la continuità strutturale e funzionale del corridoio, di recuperare i biotopi potenziali ed incrementare la biodiversità, di favorire l'ampliamento e la continuità della fascia arboreo-arbustiva ripariale;
 - b) gli obiettivi di cui alla precedente lettera a del presente comma sono perseguiti attraverso il potenziamento della valenza ecologica degli

elementi con interventi di riqualificazione fluviale, creazione di fasce tampone e con l'applicazione di buone pratiche agronomiche;

- c) sono vietati interventi di nuova costruzione o di ampliamento dell'esistente se non previsti dal PSC e se non funzionali all'attività agricola o per la realizzazione di abitazioni per i conduttori dei fondi agricoli e comunque realizzati da imprenditori agricoli; sono, di contro, ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'edificato esistente;
- d) sono incentivati, tramite modalità da definire in sede di RUE, interventi di conversione delle aree destinate ad attività agricola, pioppicoltura o attività antropiche maggiormente invasive in zone ad elevata naturalità, con la ricostruzione di habitat ecologicamente coerenti con il contesto in cui le aree si collocano; sono, inoltre, incentivate le pratiche di agricoltura biologica e la conduzione dei pioppeti produttivi con criteri ecologici;
- e) gli interventi infrastrutturali sono ammissibili solo qualora siano previsti da strumenti di programmazione nazionali, regionali o provinciali oppure dal PSC e comunque se accompagnati da adeguati interventi di mitigazione e di compensazione che dovranno in ogni caso garantire la continuità ecologica del corridoio e minimizzarne il disturbo;
- f) le eventuali nuove attività estrattive dovranno essere accompagnate da adeguati interventi di mitigazione e di compensazione che dovranno comunque garantire la continuità ecologica del corridoio e minimizzarne il disturbo.

10.I Corridoi d'acqua di terzo livello sono rappresentati dagli elementi che costituiscono il reticolo idrografico, ad eccezione dei corsi d'acqua principali. Nei corridoi d'acqua di terzo livello:

- a) la pianificazione comunale persegue il mantenimento della efficienza funzionale di connessione, sia del corso d'acqua, sia degli ambienti vegetati di sponda, attraverso interventi coerenti con le indicazioni fornite dall'Appendice 2 delle "Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale";
- b) fatte salve prioritarie esigenze igienico-sanitarie e di pubblica incolumità, è vietata la copertura o il tombinamento dei corsi d'acqua;
- c) fatte salve prioritarie esigenze igienico-sanitarie e di pubblica incolumità, è vietata l'alterazione dei tracciati esistenti, evitando modifiche planimetriche;
- d) è perseguita la conservazione e la riqualificazione degli ambienti ripariali;
- e) la realizzazione di nuovi insediamenti e opere che possano interferire con la continuità del corridoio deve essere preceduta dalla realizzazione di fasce di naturalità orientate nel senso del corridoio stesso per un'ampiezza idonea a garantirne la continuità;
- f) la realizzazione di opere lineari di attraversamento del corso d'acqua dovranno prevedere il mantenimento di sufficienti ambiti liberi lungo le sponde e la fascia fluviale per consentire il mantenimento della

permeabilità ecologica;

- g) dovranno essere minimizzate le opere in alveo trasversali, che causino l'interruzione della continuità dell'ambiente acquatico.

11. I Varchi sono le porzioni residuali di territorio non edificato, che determinano fenomeni di frammentazione ecologica a causa dell'estensione dell'edificato. In corrispondenza dei varchi insediativi a rischio:

- a) la pianificazione comunale persegue gli obiettivi della salvaguardia della discontinuità dell'edificato e del potenziamento degli elementi di diversità ambientale e di connessione ecologica;
- b) è vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione o di ampliamento dell'edificato esistente lungo i fronti edificati o trasformati in affaccio sul varco (come graficamente riportato nella nell'elaborato PSC.T04), e nelle aree non edificate interne al varco che ne determinerebbe l'occlusione, anche parziale;
- c) è ammesso qualsiasi intervento di potenziamento delle caratteristiche vegetazionali di tali ambiti coerentemente con il contesto in cui si inseriscono;

12. Le Direttrici da istituire in ambito planiziale sono elementi con funzione di connessione fra i nodi ed i corridoi ecologici e gli Ambiti destrutturati sono zone periurbane dove gli elementi naturali e di nuova realizzazione svolgono un ruolo polivalente di dotazioni ecologiche. Considerando la particolare localizzazione di tali elementi nel territorio comunale essi risultano coincidenti e costituiscono il margine meridionale del Comune di Sarmato. Nelle direttrici da istituire in ambito planiziale/ambiti destrutturati:

- a) la pianificazione comunale persegue gli obiettivi della salvaguardia e del potenziamento degli elementi di maggiore naturalità al fine di creare una fascia continua, della mitigazione degli impatti degli insediamenti e delle urbanizzazioni, di contenimento e compensazione, almeno parziale, degli inquinanti, di fornire un elemento di connessione tra la rete ecologica extraurbana e quella urbana;
- b) sono ammessi interventi di nuova costruzione o di completamento/ampliamento dell'esistente solo in continuità con il territorio urbanizzato; sono, di contro, ammissibili interventi di nuova trasformazione o di ampliamento dell'esistente in discontinuità con il territorio urbanizzato solo se a servizio dell'attività agricola o per l'abitazione del conduttore del fondo agricolo e comunque se realizzate da imprenditore agricolo; è vietata la realizzazione di allevamenti intensivi; sono in ogni caso ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'edificato esistente;
- c) gli interventi infrastrutturali sono ammissibili solo qualora siano previsti da strumenti di programmazione nazionali, regionali o provinciali oppure dal PSC e comunque se accompagnati da adeguati interventi di mitigazione e di compensazione attraverso la realizzazione di una zona boscata (tipo "bosco planiziale") di estensione almeno pari a 1 volta la superficie territoriale dell'area oggetto di intervento, oppure previa la realizzazione di siepi arboreo-

arbustive, plurispecifiche, realizzate impiegando specie autoctone, dello spessore di almeno 3 m e di estensione lineare almeno pari a 35 m / 100 m² di superficie territoriale oggetto di intervento.

13. Le Stepping stones rappresentano gli elementi della Rete ecologica locale che contribuiscono a garantire una connettività diffusa; nel territorio comunale esse sono rappresentate dai Biotopi umidi, dai Bacini artificiali di raccolta acque e dalle Formazioni vegetate non lineari di pianura. Nelle stepping stones:

- a) la pianificazione comunale persegue gli obiettivi della salvaguardia e del potenziamento degli elementi presenti e della ricostruzione delle connessioni tra essi in modo da garantire una loro continuità spaziale;
- b) con riferimento al biotopo umido, saranno perseguiti gli obiettivi e ammesse le azioni previste dal Piano di Gestione del sito della Rete Natura 2000 entro cui l'elemento è compreso;
- c) con riferimento ai bacini artificiali di raccolta acque si perseguono azioni di tutela e salvaguardia degli elementi presenti e delle formazioni vegetazionali esistenti; si perseguono, inoltre, forme di incentivazione di interventi volti alla riqualificazione dei bacini stessi, sia in termini morfologici e batimetrici, sia in termini vegetazionali in modo da garantirne una piena funzionalità ecologica, attraverso interventi coerenti con le indicazioni fornite dall'Appendice 2 delle "Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale";
- d) con riferimento alle formazioni vegetate non lineari di pianura si perseguono azioni di tutela e salvaguardia degli elementi presenti, anche attraverso zone di rispetto dalle attività antropiche maggiormente invasive o dalle attività agricole intensive; si perseguono, inoltre, forme di incentivazione di interventi volti al loro potenziamento e alla loro estensione, oltre ad interventi di contenimento o sostituzione di eventuali specie alloctone, attraverso interventi coerenti con le indicazioni fornite dall'Appendice 2 delle "Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale".

14. Gli Elementi per la connettività diffusa rappresentano gli elementi della Rete ecologica locale che contribuiscono a garantire una connettività diffusa e capillare; esse sono rappresentate da Formazioni vegetate lineari. Negli elementi per la connettività diffusa:

- a) la pianificazione comunale persegue la tutela e salvaguardia degli elementi lineari esistenti;
- b) qualsiasi intervento che determini l'eliminazione di elementi lineari esistenti, o parti di essi, deve essere compensato con la messa a dimora di nuovi filari o siepi della stessa dimensione e con caratteristiche vegetazionali analoghe a quelle dell'elemento danneggiato, comunque impiegando, in ambito extraurbano, specie autoctone.

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI E DEL TERRITORIO URBANIZZABILE

CAPO I – AMBITI URBANI

Art. 32 Individuazione degli insediamenti urbani e obiettivi della pianificazione

1. Il PSC delimita gli ambiti urbani del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PTCP.
2. Il PSC in particolare individua i seguenti tipi di ambiti territoriali urbani:
 - a) centri storici;
 - b) ambiti urbani consolidati;
 - c) ambiti di riqualificazione;
 - d) ambiti per i nuovi insediamenti;
 - e) ambiti specializzati per attività produttive;
 - f) Polo funzionale "Ex Eridania"

Art. 33 Centri storici e strutture insediative storiche non urbane

1. Sulla base della individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale operata dal PTPR, come specificata ed integrata dal PTCP, il PSC perimetra i centri storici e le strutture insediative storiche non urbane presenti nel territorio comunale e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio identificata alla Tav. PSC.T03 -centro storico e struttura insediativa storica non urbana;
2. Il PSC promuove le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei centri storici, delle strutture insediative storiche non urbane, con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali ed artigianali ed alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico. Nei centri storici, nelle strutture insediative

storiche non urbane e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale:

- a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
 - b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
 - c) non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi.
3. L'Amministrazione Comunale, attraverso il POC e il RUE coordina e specifica le previsioni del PSC e disciplina gli interventi diretti:
- a) al miglioramento della vivibilità e qualità ambientale dei centri storici;
 - b) alla sua riqualificazione e allo sviluppo delle attività economiche e sociali;
 - c) alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.
4. Attraverso il POC, l'Amministrazione Comunale individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19 del 1998.
5. Il PSC individua all'interno dei Centri storici e delle strutture insediative storiche non urbane, gli edifici di valore storico-architettonico da assoggettare a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo e definisce i principali indirizzi urbanistici relativamente ai servizi e alla rete commerciale.
6. Compete al RUE la disciplina particolareggiata dei Centri storici e delle strutture insediative storiche non urbane, in coerenza con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del PSC e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.24 del PTCP.
7. "Le disposizioni di cui al presente articolo non sostituiscono in ogni caso gli effetti della legislazione statale vigente in materia di beni culturali tutelati da specifico decreto di vincolo o ope legis"

Art. 34 Ambiti urbani consolidati

- 1. Il PSC delimita, all'interno del territorio urbanizzato, gli Ambiti urbani consolidati, che interessano le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione.
- 2. All'interno degli Ambiti urbani consolidati il PSC persegue il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata

integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili.

3. Il RUE, ai sensi dell'art. 29 comma 2bis della L.R.20/2000, all' interno del suddetto ambito, stabilisce le parti del territorio soggette a disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi.
4. Gli interventi di cui al succitato comma non sono soggetti al POC e sono attuati attraverso intervento diretto.
5. Il RUE definisce gli interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché di cambio della destinazione d'uso, allo scopo di favorire la qualificazione funzionale ed edilizia degli insediamenti esistenti.

Art. 35 Ambiti di riqualificazione

1. Il PSC individua gli Ambiti da riqualificare, quali parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.
2. Il POC individua, all'interno degli Ambiti da riqualificare ed in conformità alle prescrizioni previste dal PSC, gli interventi di riqualificazione urbana da attuarsi nel proprio arco temporale di efficacia.
3. Il POC, inoltre, tenendo conto della fattibilità dell'intervento di riqualificazione, in relazione anche alle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili, può definire gli ambiti oggetto di un unico intervento attuativo.
4. Il POC, in coerenza con le definizioni normate dal RUE, stabilisce per ciascuna area di intervento le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le

modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale.

5. Il RUE inoltre definisce la disciplina degli insediamenti esistenti all'interno degli Ambiti da riqualificare, da applicarsi fino all'approvazione del POC relativo.
6. Gli interventi di riqualificazione sono attuati attraverso i PUA nel rispetto di quanto previsto dal Titolo I della legge regionale n. 19 del 1998.
7. Il PSC individua i seguenti Ambiti di riqualificazione e ne specifica l'assetto urbanistico in apposite Schede allegate alle presenti Norme:
 - a) Ambito di riqualificazione di Via Po;
 - b) Ambito di riqualificazione della Via Emilia;
 - c) Ambito di riqualificazione dell'area di stoccaggio "ex Eridania".

Art. 36 Ambiti per i nuovi insediamenti

1. Il PSC individua gli Ambiti per nuovi insediamenti, che sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano.
2. I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.
3. Il PSC perimetra gli ambiti del territorio comunale che possono essere destinati a tali nuovi insediamenti. L'elaborato PSC.N02 - Schede degli ambiti territoriali specifica i parametri urbanistici per ciascun ambito per i nuovi insediamenti.
4. Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio arco temporale di attuazione, all'interno delle aree potenzialmente idonee delimitate e disciplinate dal PSC. Il POC in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici

edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale.

5. Sino alla perimetrazione delle aree di intervento da parte del POC, il RUE disciplina le possibilità di trasformazione degli insediamenti esistenti e delle attività insediate all'interno degli Ambiti per nuovi insediamenti.
6. Il PSC individua i seguenti Ambiti per nuovi insediamenti e ne specifica l'assetto urbanistico in apposite Schede allegate alle presenti Norme:
 - a) Ambito per nuovi insediamenti – AT 01;
 - b) Ambito per nuovi insediamenti – AT 02;
 - c) Ambito per nuovi insediamenti – AT 03.

Art. 37 Ambiti specializzati per attività produttive

1. Il PSC individua gli Ambiti specializzati per attività produttive, che comprendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali , produttive e tecnologiche.
2. Gli Ambiti specializzati per attività produttive sono distinti in:
 - a) Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovra comunale "ex Eridania", il cui assetto urbanistico è specificato nella Scheda Normativa **SN 13** e nell'accordo sottoscritto in data 27 marzo 2012 fra Comune di Sarmato e Provincia di Piacenza.
 - b) Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale esistente.
 - c) Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale di progetto.
 - d) Ambiti specializzati per attrezzature tecnologiche esistenti.
3. Il RUE disciplina gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti e nei loro completamenti, che sono attuati attraverso intervento diretto.

Nota: **SN 14**
Probabile refuso

Art. 38 Polo funzionale "ex Eridania"

1. Il PSC individua il Polo funzionale "ex Eridania", e ne specifica l'assetto urbanistico in apposita Scheda Normativa SN 13 e nell'accordo territoriale sottoscritto in data 27 marzo 2012 fra Comune di Sarmato e Provincia di Piacenza."
2. Nell'ambito delle previsioni del PTCP, l'attuazione dei nuovi poli funzionali e degli interventi relativi ai poli funzionali esistenti sono definiti attraverso accordi territoriali di cui al comma 2 dell'art. 15 della LR 20/2000.
3. Il PSC recepisce e dà attuazione a quanto disposto dal PTCP e dall'accordo territoriale, provvedendo:
 - a) per i poli funzionali esistenti, ad individuare gli interventi di trasformazione o di qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia, a fissare i livelli prestazionali da raggiungere per garantire

l'accessibilità e per assicurare la compatibilità ambientale, individuando le opere di infrastrutturazione necessarie;

- b) per i nuovi poli funzionali da localizzare nel territorio comunale, ad individuare gli ambiti più idonei per l'intervento ed a definirne le caratteristiche morfologiche e l'organizzazione funzionale, il sistema delle infrastrutture per la mobilità e delle dotazioni territoriali necessarie.

- 4. Il PSC individua il Polo funzionale "ex Eridania", e ne specifica l'assetto urbanistico in apposita Scheda allegata alle presenti Norme.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

CAPO I - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Art. 39 Viabilità e infrastrutture per la mobilità

1. Il PSC recepisce l'assetto viabilistico e infrastrutturale contenuto nel PTCP, ne articola la gerarchia funzionale sia per le strade esistenti che per quelle di progetto e nell'elaborato cartografico PSC.T08 individua la rete stradale, autostradale e ferroviaria e le relative fasce di rispetto.
2. Il POC e il RUE specificano la configurazione topografica, le caratteristiche tecniche della rete stradale e disciplinano le trasformazioni ammesse nelle fasce di rispetto stradale secondo i disposti del D.lgs 285/92 e DPR 495/92, art. 26.
3. L'elaborato cartografico PSC.T03 individua le seguenti componenti del Sistema delle infrastrutture per la mobilità:
 - a) Corridoio di fattibilità delle strade di progetto, relativo alla nuova tangenziale est di Castel San Giovanni, previsto dall'accordo sottoscritto in data 27 marzo 2012 fra Comune di Sarmato e Provincia di Piacenza.
 - b) Nodi viabilistici di progetto, relativi alla nuova tangenziale est di Castel San Giovanni e alla Via Emilia;
 - c) Nodi viabilistici da riqualificare, relativi a situazioni di criticità all'interno dell'abitato di Sarmato;
 - d) Attracco fluviale di progetto, relativo al corridoio di navigabilità del Po previsto dal PTCP.

Art. 40 Rete ciclabile e pedonale

1. Il PSC individua gli itinerari ciclabili e pedonali, esistenti e di progetto, e demanda al RUE la definizione delle caratteristiche funzionali, tecniche, di sicurezza e la conformazione precisa del tracciato.
2. La rete ciclabile e pedonale contenuta nel PSC ha valore indicativo, fermo restando il mantenimento degli obiettivi di collegamento e la connessione con gli itinerari ciclabili di valenza sovralocale.
3. In caso di realizzazione di un nuovo ponte o di ristrutturazione di ponti esistenti deve essere obbligatoriamente prevista la realizzazione di banchine ciclabili, anche se non sono già presenti le connessioni con i percorsi ciclabili.
4. L'elaborato cartografico PSC.T03 individua i seguenti percorsi ciclopedonali:
 - a) Percorso cicloturistico "Via del Po", di valenza provinciale;
 - b) Percorsi ciclopedonali, di valenza locale.

CAPO II - INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE

Art. 41 Impianti tecnologici e metanodotti

1. Il PSC specifica nell'elaborato cartografico PSC.T08 le fasce di rispetto e di ambientazione necessarie ai seguenti impianti:
 - impianti di depurazione (Del. Com. Min. del 04/02/1977);
 - metanodotti (D.M. 24/11/1984).
2. Il RUE specifica le modalità d'intervento e le destinazioni d'uso ammesse all'interno delle fasce di rispetto e di ambientazione degli impianti tecnologici.

Art. 42 Elettrodotti e relative fasce di rispetto

1. Il PSC individua il tracciato e le relative distanze di prima approssimazione degli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica costruiti o autorizzati con tensione superiore a 15 kV, comunicati dai gestori delle linee con riferimento all'obiettivo di qualità di 3 microT (L.R.30/2000 smi e DGR 2088/2013 e smi) e quelli relativi alle reti di Media Tensione (L.R. 30/2000 e smi - DM 29.05.2008 - D.G.R. n. 2088/2013).
2. In fase attuativa è obbligo dell'attuatore richiedere al gestore della linea il calcolo delle fasce di rispetto, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia (DM 29/05/2008).
3. Per le cabine elettriche, sia primarie sia secondarie, i soggetti gestori devono garantire il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 microT in corrispondenza della recinzione delle cabine medesime.
4. All'interno delle fasce di rispetto non sono consentite nuove costruzioni con destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone per un tempo uguale o superiore alle 4 ore giornaliere, nonché da adibire ad asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali. In mancanza del calcolo delle fasce di rispetto, la stessa prescrizione vale per le aree comprese nelle distanze di prima approssimazione.
5. Le distanze di prima approssimazione costituisce dotazione ecologica e ambientale del territorio.
6. Il PSC recepisce, attraverso delibera di Consiglio Comunale, la riduzione delle distanze di prima approssimazione degli elettrodotti in seguito ad interventi che ne comportino la riduzione dei campi elettromagnetici e la loro eliminazione in seguito alla dismissione dell'elettrodotto medesimo.

Art. 43 Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto

1. Il PSC individua nell'elaborato cartografico PSC.T08 le aree cimiteriali presenti nel territorio comunale con la relativa fascia di rispetto.
2. Il RUE recepisce i contenuti del PSC e li coordina con l'assetto urbanistico complessivo.

CAPO III - DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 44 Fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi

1. Il PSC, attraverso il bilancio dei servizi, stabilisce il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale, articolati per bacini di utenza, in conformità all'obiettivo di 30 mq per ogni abitante residente o potenziale.
2. È compito del POC:
 - a) articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC avendo riguardo alle diverse tipologie definite dalla LR 20/2000;
 - b) programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi;
 - c) individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo della propria validità.
 - d) determinare il fabbisogno di dotazioni per ciascun ambito territoriale, così come stabilito dall'art. A-22 al comma 3 della LR 20/2000.

Art. 45 Dotazioni ecologiche e ambientali

1. Le Dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti. Concorrono alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali gli interventi di compensazione ecologica individuati dalla VALSAT all'interno degli elementi funzionali della rete ecologica e in coerenza con le "Linee guida per la rete ecologica locale (D.G.P. n. 10/2013)".
2. Rientrano tra le Dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità del comma 1, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita dal Comune al fine di ridurre la pressione sull'ambiente dell'agglomerato urbano.
3. Le Dotazioni ecologiche e ambientali perseguono le seguenti finalità:
 - a) garantire un migliore equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riutilizzo o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale per il ripascimento della falda e per soddisfare al principio di invarianza idraulica;

- b) preservare e migliorare le caratteristiche meteorologiche locali, ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani;
- c) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo dall'inquinamento elettromagnetico;
- d) contenere i consumi di energia e di materie prime.

Art. 46 Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali

1. In conformità all'art. A26 della LR 20/2000, ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento o alla riqualificazione di un insediamento esistente, ivi compresi l'ampliamento, la sopraelevazione di un manufatto esistente ed il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, che determini un aumento significativo del carico urbanistico, comporta l'onere:
 - a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nella quantità fissata dagli strumenti di pianificazione comunale;
 - b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo;
 - c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali individuate dal piano;
 - d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo concessorio di cui all'art. 5 della legge n. 10 del 1977.
2. Il contenuto degli obblighi di cui al comma 2 è stabilito dal RUE, per le trasformazioni da attuare con intervento diretto, dal POC, per i nuovi insediamenti e per gli interventi di riqualificazione individuati dal PSC.

TITOLO V - DISCIPLINA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI

CAPO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI

Art. 47 Risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali

1. Il paesaggio, inteso come risultato formale dell'interazione nel tempo di elementi naturali ed antropici, costituisce risorsa strategica per lo sviluppo del territorio. Il PSC promuove la valorizzazione del paesaggio, stabilendo azioni e comportamenti volti ad assicurare equilibrio tra aspetti paesaggistico-ambientali ed aspetti economici.
2. Il PSC, oltre a disciplinare l'uso e le trasformazioni del suolo, specifica i limiti e i vincoli agli stessi che derivano:
 - a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, stabilito da leggi statali o regionali relative alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura ed alla difesa del suolo;
 - b) dalle caratteristiche morfologiche, geologiche, idrogeologiche, idrologico-idrauliche e sismiche dei terreni che rendono incompatibile il processo di trasformazione;
 - c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale e di vulnerabilità delle risorse naturali.
3. Gli elaborati PSC.T06/07/08 del PSC contengono i vincoli, le tutele, i rispetti e i limiti alla trasformabilità dei suoli e dei fabbricati presenti sul territorio comunale e che presentano rilevanza cartografica.
4. I vincoli, le tutele, i rispetti e i limiti alla trasformabilità dei suoli e dei fabbricati che non sono rilevabili cartograficamente, ma che attengono a procedure e comportamenti, sono specificati all'interno delle presenti Norme. I vincoli e le condizioni presenti nella cartografia del PSC sono inerenti alle qualità intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale. Essi sono stabiliti dal PSC ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale sovraordinati e sono recepiti dal POC e del RUE per le trasformazioni di reciproca competenza.

CAPO II – TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE

Art. 48 Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:
 - a) zona A1, alveo attivo oppure invaso nel caso di laghi e bacini;
 - b) zona A2, alveo di piena;
 - c) zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica.
2. Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati.
3. Il PSC recepisce la fascia A individuata nella cartografia di PTCP, suddivisa nelle zone A1, A2 e A3. Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi :
 - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 4;
 - b) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo;
 - c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alla lettera e. del successivo comma 4;
 - d) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo.
4. Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A sono invece consentiti i seguenti interventi e attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena:
 - a) la realizzazione delle opere idrauliche e delle opere di bonifica e di difesa del suolo, comprese le attività di esercizio e manutenzione delle stesse, nonché gli interventi volti alla rinaturazione o ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, solo se effettuati o

- autorizzati dalle Autorità idrauliche competenti e dagli Enti gestori del canale o dell'invaso, nel rispetto delle direttive tecniche di settore e di concerto con gli Enti gestori delle aree protette, qualora presenti;
- b) i tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia, per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, alle stesse condizioni stabilite per gli interventi di cui alla precedente lettera a.;
 - c) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo e che siano realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, fermo restando che la realizzazione di tali impianti in aree sottostanti a sbarramenti di ritenuta (briglie, traverse e dighe) deve essere autorizzata dall'ente gestore dello sbarramento;
 - e) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, realizzato anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
 - f) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dal Capo 2° del successivo Titolo III in materia di attività di gestione dei rifiuti;
 - g) il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;
 - h) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico ed attrezzature di utilità collettiva, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, qualora la normativa ne preveda la pianificazione, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche essenziali dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso né limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo, evitando tracciati paralleli al corso d'acqua; a tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, redatto secondo le modalità di cui all'art. 38 delle Norme del PAI e alle direttive tecniche di settore, e sottoposto al parere delle Autorità idrauliche competenti, che documenti l'assenza di interferenze negative rispetto alle suddette situazioni; le opere suddette riguardano:
 - linee di comunicazione viaria, ferroviaria, anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria;

- approdi e porti per la navigazione interna, comprese le opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità;
 - impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - invasi ad usi plurimi;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - impianti a rete per lo smaltimento dei reflui;
 - sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, con le esclusioni ed i limiti di cui all'Art. 100 del PTCP;
 - aree attrezzabili per la balneazione, compresi chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, previa verifica di impatto ambientale;
- i) la realizzazione delle infrastrutture stradali, degli impianti per le telecomunicazioni e per l'approvvigionamento idrico, degli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, dei sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, con le esclusioni ed i limiti di cui all'Art. 100 del PTCP;
- j) le opere sugli edifici esistenti relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d), i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, purché ammesse dallo strumento urbanistico vigente, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio e a garantirne la compatibilità e integrazione con il contesto ambientale, e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento; gli interventi di ampliamento sono ammessi solo per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico;
- k) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, evitando ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al

libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

- l) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, ma per quantitativi non superiori a 150 metri cubi annui;
 - m) le estrazioni di materiali litoidi, fatto salvo quanto disposto dall'Art. 116 del PTCP in materia di attività estrattive, solo se connesse ad interventi finalizzati alla regimazione delle acque e alla rinaturazione, previste dagli strumenti settoriali di pianificazione, programmazione e progettazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore;
 - n) la realizzazione di piste, guadi e accessi per natanti e altri sistemi di trasferimento, relativi ad attività estrattive ubicate in golena e al trasporto all'impianto di trasformazione, purché inseriti nell'ambito dei piani di settore, sottoposti a verifica di compatibilità ambientale e ripristinati, ad eccezione degli accessi per natanti qualora il loro mantenimento sia previsto in detti piani, al termine dell'esercizio; tali interventi devono consentire il deflusso della piena e non limitare la mobilità laterale del corso d'acqua;
 - o) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione ritenuti compatibili dal PIAE;
 - p) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali inerti che non si identificano come rifiuti finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - q) ai fini della valorizzazione e fruizione delle aree di valore naturale e ambientale di cui all'Art. 60 del PTCP, la collocazione di attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero, nonché la localizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali o per mezzi di trasporto non motorizzati, purché in condizioni di sicurezza idraulica;
 - r) le attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idrochimiche del corso d'acqua;
 - s) le attività escursionistiche e del tempo libero.
5. Nell'alveo inciso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di

vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

6. Nell'alveo inciso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni:
 - a) gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono:
 - attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;
 - migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici;
 - essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;
 - b) gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.
7. Nell'alveo di piena, zona A2, oltre a quanto consentito per la fascia A, sono ammessi, compatibilmente con le condizioni di rischio idraulico e fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma 5, in merito al rispetto dell'area di sponda, e dal Titolo I della Parte terza del PTCP in merito al territorio rurale:
 - a) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-morfologico e ambientale della fascia;
 - b) la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;
 - c) la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché amovibili e realizzati con materiali tradizionali;
 - d) le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia

con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti;

- e) le attività silvicolture se realizzate attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale;
 - f) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;
 - g) la riqualificazione e il potenziamento degli impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti a gestione pubblica o privata, purché connessi con l'ambiente fluviale ma in sicurezza idraulica e nel rispetto ed in armonia con il sistema ambientale, escludendosi in ogni caso l'ampliamento dei campeggi.
8. Nell'alveo di piena con valenza naturalistica, zona A3, oltre agli interventi non consentiti per le zone A1 e A2, non è ammessa l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone, o comunque nocive per l'ambiente acquatico, né l'installazione di sostegni per elettrodotti e di impianti per le telecomunicazioni in genere, mentre sono ammesse le attività di cui alle lettere a., b., d., i., j. di cui al comma 2 dell'Art. 18 del PTCP, purché non in contrasto con la disciplina generale della fascia A e realizzate preservando le condizioni di sicurezza idraulica.

Art. 49 Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. La fascia B è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni. La fascia B è suddivisa nelle seguenti zone:
 - a) zona B1, di conservazione del sistema fluviale;
 - b) zona B2, di recupero ambientale del sistema fluviale;
 - c) zona B3, ad elevato grado di antropizzazione.
2. Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali del contenimento e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale. Sono quindi ammessi e promossi, compatibilmente con

le esigenze di officiosità idraulica, interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano:

- a) la riattivazione dei processi evolutivi naturali dell'alveo e la ricostituzione di ambienti umidi naturali;
 - b) il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di favorire, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;
 - c) il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo.
3. Il PSC recepisce la fascia B individuata nella cartografia di PTCP, suddivisa nelle zone B1, B2 e B3.
4. Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B non sono ammessi:
- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 5;
 - b) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in aree idraulicamente equivalenti;
 - c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
 - d) lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, ancorché contenuti in contenitori impermeabilizzati, ad eccezione dei casi di cui al successivo comma 5.
5. Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B sono invece ammessi:
- a) tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A, salvo quelli diversamente disciplinati dalle lettere successive del presente comma;
 - b) gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e la messa in sicurezza di quelli esistenti, previo parere di compatibilità dell'Autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli artt. 38 e 38-bis delle Norme del PAI;
 - c) le estrazioni di materiali litoidi, solo se previste dagli strumenti settoriali di pianificazione e programmazione sovracomunale e

- condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore, fatto salvo quanto disposto dall'Art. 116 del PTCP in materia di attività estrattive;
- d) le normali pratiche agricole, fatte salve le disposizioni di cui al Titolo I della Parte terza del PTCP;
 - e) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - f) le strade poderali ed interpoderali purché realizzate con pavimentazioni non impermeabili, le piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti nelle leggi nazionali e regionali vigenti nel sistema delle aree forestali e boschive;
 - g) le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, secondo le definizioni di cui alle lettere g) e f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento e previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa, fatte salve le limitazioni relative al territorio rurale stabilite dal Titolo I della Parte terza del PTCP;
 - h) gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione di cui alla lettera f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, e gli interventi di sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di questi ultimi e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - i) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi.
6. Nella zona B3 vale quanto disposto nella fascia B, mentre nella zona B1 e nella zona B2, rispetto a quanto disposto nella fascia B, valgono le seguenti limitazioni:
- a) le attività di cui alla lettera d. del precedente comma 5 sono ammesse purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Discipinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti;
 - b) le attività di cui alle lettere e. e g. del precedente comma 5 non sono ammesse.
7. Nelle aree ricadenti in fascia B di nuova individuazione rispetto ai piani territoriali (PTPR, PTCP e PAI) previgenti alla data di adozione del PTCP (16 febbraio 2009), sono fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti alla

medesima data, qualora ricadenti nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 3 dell'art. 17 del PTPR.

Art. 50 Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale

1. La fascia C è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B interessata da inondazioni per eventi di piena eccezionali. La fascia C si articola nelle seguenti zone:
 - a) zona C1, extrarginale o protetta da difese idrauliche;
 - b) zona C2, non protetta da difese idrauliche.
2. Nella fascia C l'obiettivo prioritario è quello di conseguire un livello di sicurezza adeguato per le popolazioni e il territorio rispetto al grado di rischio residuale, anche con riferimento all'adeguatezza delle eventuali difese idrauliche, e di recuperare l'ambiente fluviale, principalmente tramite specifici piani e progetti di valorizzazione.
3. Il PSC recepisce la fascia C individuata nella cartografia di PTCP, suddivisa nelle zone C1 e C2.
4. Nella fascia C valgono le seguenti disposizioni:
 - a) sono ammessi tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A e B ed inoltre gli interventi e le attività non altrimenti localizzabili e compatibili con un razionale uso del suolo, purché non comportino alterazioni dell'equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri geomorfologici del territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle successive lettere del presente comma;
 - b) i nuovi interventi riguardanti le linee di comunicazione stradali e ferroviarie, gli aeroporti e gli eliporti sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'Art. 10 del PTCP, non obbligatoria in caso di tracciati stradali di livello subprovinciale e nel caso di limitate modifiche dei tracciati stradali esistenti;
 - c) le linee elettriche e le altre infrastrutture a rete e puntuali per il trasporto di energia, acqua e gas, anche interrate, nonché gli impianti di trattamento dei reflui, sono ammessi, ad eccezione delle linee elettriche di alta tensione e dei depuratori con potenzialità >10.000 ab/eq la cui ammissibilità è subordinata a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'Art. 10 del PTCP;
 - d) gli impianti di produzione energetica sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'Art. 10 del PTCP;
 - e) la nuova localizzazione e/o l'ampliamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'Art. 10 del PTCP, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 90 del PTCP;
 - f) gli edifici di nuova costruzione riguardanti strutture residenziali, produttive, commerciali, sportivo ricreative e di ricovero e cura,

compresi i relativi ampliamenti, nonché i cimiteri di nuovo impianto, qualora ricadenti all'esterno del territorio urbanizzato sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico.

5. L'eventuale inadeguatezza locale della funzione di contenimento della piena assegnata alla fascia B, rilevata a seguito di accertati fenomeni di alluvionamento ovvero sulla base della valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale di cui ai commi 10 e 11 dell'Art. 10 del PTCP, nonché a fronte di specifiche situazioni di rischio individuate dagli Enti a vario titolo competenti, tra cui principalmente quelle individuate nell'Appendice 3 dell'allegato B1.9 (R) al Quadro conoscitivo del PTCP, implica che, fino all'avvenuto adeguamento strutturale da parte delle Autorità idrauliche preposte, opportunamente validato, le aree classificate come fascia C poste a tergo del limite di fascia B sono da disciplinare cautelativamente secondo la normativa prevista per la fascia B oppure, ad esito dello studio del rischio di cui ai medesimi commi citati, secondo una disciplina commisurata allo stato di rischio rilevato ed inserita nello strumento di pianificazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 5, e dall'art. 28, comma 1, secondo alinea delle Norme del PAI, secondo le direttive tecniche di settore.

Art. 51 Fascia di integrazione dell'ambito fluviale (fascia I) e fascia fluviale di rilevanza locale (fascia L)

1. La fascia di integrazione dell'ambito fluviale, denominata "fascia I", comprende l'alveo attivo e la porzione di territorio adiacente di specifici tratti del corso d'acqua, tracciati con apposito segno grafico nella tavola contrassegnata dalla lettera A1 del PTCP, caratterizzati da elementi morfologici, naturali o seminaturali, paesaggistici, storici e antropici, direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale, non interessati cartograficamente dalle fasce A, B o C ma significativi nel contesto territoriale di riferimento.
2. Nella fascia di integrazione dell'ambito fluviale l'obiettivo è escludere tutte le attività non compatibili con un razionale uso del suolo, che comportino alterazioni dell'equilibrio idraulico, idrogeologico, geomorfologico e vegetazionale dei luoghi.
3. Il PSC recepisce la fascia di integrazione individuata nella cartografia di PTCP e articolata nelle seguenti zone:
 - zona I1, corrispondente all'alveo attivo o inciso, come definito dalla Circolare n. 780/1907 del Ministero dei Lavori Pubblici.
 - zona I2, corrispondente alla zona di integrazione, la cui ampiezza dovrà essere indicativamente intorno ai 25 metri per lato, ovvero essere rapportata allo stato dei luoghi, senza scendere al di sotto dei 10 metri per lato.
4. Ai corsi d'acqua da assoggettare a fascia d'integrazione si applicano le norme corrispondenti alla zona A1 per l'alveo attivo e quelle corrispondenti alla fascia B per la zona di integrazione posta ad una distanza di 25 metri dall'alveo

attivo, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in riferimento al demanio fluviale e ai regolamenti di Polizia idraulica.

Art. 52 Biotopi umidi

1. Nei biotopi umidi individuati nell'elaborato cartografico PSC.T06, obiettivo della tutela è la conservazione e valorizzazione del loro grado di naturalità e biodiversità. Sono comprese nella categoria dei biotopi umidi le aree di ridotte dimensioni quali pozze, anche con carattere di temporaneità, conche lacustri naturali, torbiere, stagni, prati umidi, prati molli e lanche, che rappresentano sito di rifugio e riproduzione per la fauna minore e sono caratterizzate dalla presenza di habitat vegetazionali e specie floristiche di pregio. Sono invece escluse dalla categoria dei biotopi le aree realizzate mediante il ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali, con gli aiuti previsti dai Piani di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna.
2. In tali zone non sono consentiti interventi suscettibili di danneggiare l'assetto idrogeologico locale, in particolare, sono vietati gli impianti di gestione dei rifiuti, le bonifiche, le captazioni dei rii di alimentazione, le colmature delle torbiere, le escavazioni e l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali e vegetali spontanee non autoctone e, in particolare, le immissioni di specie ittiche, fatti salvi eventuali interventi di reimmissione di specie autoctone effettuate dall'Amministrazione provinciale. Eventuali interventi di modificazione di tali zone sono consentiti per la realizzazione di opere connesse alla loro conversione a riuso per fini naturalistici.
3. Gli interventi infrastrutturali e di rilevante interesse pubblico sono consentiti se non diversamente localizzabili e dovranno prevedere adeguati interventi di mitigazione e compensazione indirizzati al miglioramento ambientale.
4. In tali zone potranno essere promossi interventi di valorizzazione con la finalità di consolidarne e migliorarne la biodiversità e favorirne la fruizione a scopo didattico e ricreativo, secondo modalità non impattanti rispetto agli equilibri ecologici e in coerenza a quanto previsto nelle Linee-guida per la formazione della Rete ecologica provinciale di cui all'Art. 67 del PTCP.
5. Il mantenimento, la tutela e il miglioramento dei biotopi umidi di cui al presente articolo costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, della L.R. n. 15/2006.

Art. 53 Rete Natura 2000

1. Il sistema della Rete Natura 2000 si compone dell'insieme dei siti denominati Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza comunitaria (SIC) istituiti per la tutela, il mantenimento e/o il ripristino di habitat di specie peculiari del continente europeo che siano particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione.
2. Il PSC individua nell'elaborato PSC.T06 le aree che compongono il sistema della Rete Natura 2000, come definite al comma 1, ed in particolare il SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio".
3. I siti così individuati, nella loro specificità di aree di interesse comunitario, costituiscono parte integrante e strutturante dello schema direttore di Rete

ecologica di livello provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali contenute nelle Norme del PTCP per la Rete ecologica.

4. Nelle aree inserite all'interno dei perimetri di Rete Natura 2000 sono applicate le misure di conservazione definite dagli Enti competenti e, ove vigenti, gli specifici piani di gestione, di cui alla L.R. n. 7/2004 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007, ferma restando anche l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo I della L.R. n. 7/2004 e delle Linee-guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 in merito alla valutazione di incidenza.
5. La valutazione di incidenza dovrà considerare, in particolare, i seguenti aspetti:
 - a) compatibilità con le misure di conservazione dei siti;
 - b) compatibilità con le prescrizioni e i pareri degli Enti gestori delle Aree naturali protette;
 - c) analisi delle possibili alternative di piano/progetto;
 - d) predisposizione di idonee e congrue misure di mitigazione e di compensazione ambientale da realizzarsi anche sulla base delle prescrizioni contenute nelle schede della valutazione di incidenza del PTCP.
6. La revisione dei perimetri e delle banche dati dei siti è di competenza della Regione Emilia Romagna, sentiti gli Enti locali e gli Enti gestori di Rete Natura 2000 territorialmente competenti, principalmente attraverso il "Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente" di cui alle leggi regionali n. 3/1999 e n. 6/2005.
7. Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del Titolo III del PTCP.

Art. 54 Progetti di tutela, recupero, valorizzazione

1. Il Comune provvede a definire nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di attuazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico ambientali e storico-culturali negli ambiti progettuali perimetrati nella Tavola PSC.T06
2. In particolare il PSC individua nella suddetta Tavola il progetto di valorizzazione ambientale e territoriale del fiume Po che comprende anche il progetto di valorizzazione ambientale del Torrente Tidone.
3. Nell'ambito territoriale del progetto di cui al comma precedente sono presenti siti di Rete Natura 2000 (SIC-ZPS) per i quali si applicano le norme specifiche di cui all'art. 53
4. Il Progetto persegue gli obiettivi della salvaguardia delle zone di maggiore pregio naturalistico e di maggiore funzionalità ecologica, della riduzione dei fattori di pressione e disturbo antropico, della riqualificazione delle aree maggiormente degradate al fine di garantire la continuità strutturale e

funzionale del corridoio ecologico, il recupero dei biotopi potenziali e l'incremento della biodiversità.

5. Gli interventi di riqualificazione ambientale e potenziamento ecologico devono essere commisurati alle caratteristiche, vegetazionali e faunistiche che caratterizzano puntualmente l'area di intervento al fine di permettere la ricostruzione di ambienti consoni al contesto.
6. Essendo parte integrante della rete ecologica locale, si prevedono interventi di rinaturalizzazione delle sponde fluviali con impianto di specie arboree ed arbustive autoctone, alberatura della viabilità lungo i corsi d'acqua con la creazione di percorsi ciclo-pedonali e di zone di sosta, salvaguardia delle aree golenali.
7. Sono da incentivare le pratiche di agricoltura biologica e la conduzione dei pioppeti produttivi con criteri ecologici.
8. Fino all'approvazione dei relativi progetti, o a parti dello stesso, si applicano le disposizioni relative alle specifiche destinazioni di zona come specificate nel RUE.

Art. 55 Esemplari arborei strutturati in forma lineare

1. Gli interventi riguardanti gli elementi arborei strutturati in forma lineare individuati all'interno dell'elaborato PSC.T07 dovranno rispettare le prescrizioni del successivo comma 2.
2. Tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, in gruppi o filari, dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

CAPO III - TUTELA E VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA

Art. 56 Unità di Paesaggio

3. Gli strumenti urbanistici comunali articolano il territorio comunale in Unità di Paesaggio locali con caratteristiche paesistico territoriali e percettive riconoscibili, al fine di promuovere la qualità del paesaggio del territorio come elemento di identità sociale e ambientale e come risorsa per lo sviluppo, con particolare riferimento alla produzione di prodotti tipici.
4. Il Quadro Conoscitivo individua le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti suddivisi in elementi fisici, biologici ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del paesaggio, nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità, individuando, delimitando e catalogando i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici, attraverso la verifica e l'integrazione delle informazioni contenute nel PTCP, stabilendo gli obiettivi da perseguire e le prestazioni da assicurare in ciascuna di esse.
5. Il PSC assume le Unità di Paesaggio del PTCP e le delimita nel dettaglio nell'elaborato PSC.T07 quali quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione del POC, del RUE e di ogni strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela, e per la regolamentazione degli interventi di trasformazione del territorio.
6. In riferimento alle caratteristiche specifiche dei contesti paesistici interessati, la definizione progettuale delle trasformazioni promosse dallo strumento urbanistico è mirata al:
 - a) mantenimento e miglioramento delle componenti significative e delle loro reciproche relazioni, ottimizzandone la percezione;
 - b) riqualificazione delle situazioni di degrado e ridefinizione delle relazioni fisiche e/o percettive tra componenti significative esistenti e di nuova realizzazione;
 - c) introduzione di nuove componenti significative e di nuove relazioni fisiche e/o percettive capaci di arricchire e caratterizzare i contesti di appartenenza.
7. Gli Studi di impatto ambientale e gli studi per la procedura di verifica (screening), redatti in applicazione alle indicazioni della normativa nazionale e regionale sulla Valutazione di impatto ambientale, devono verificare la coerenza degli interventi proposti con gli elementi fisici, biologici ed antropici caratterizzanti l'unità di paesaggio nella quale ricadono.
8. Le Unità di paesaggio e le Sub-unità di paesaggio costituiscono ambiti privilegiati di concertazione per la gestione di politiche territoriali intercomunali volte alla valorizzazione e alla messa a sistema delle risorse paesistiche (naturalistiche – ambientali e storico-culturali) locali per il perseguimento della diversificazione e della qualificazione dell'offerta di fruizione del territorio. In particolare devono essere perseguiti il mantenimento, la tutela e la valorizzazione dei caratteri e degli elementi

componenti distintivi dei valori ambientali, paesaggistici, storico testimoniali e percettivi di ciascuna Unità e Sub unità di paesaggio.

Art. 57 Aree soggette a vincolo paesaggistico (DLgs n.42/2004 e s.m.i.)

1. Il PSC individua gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, tutelati ai sensi dell'art. 136 DLgs. n.42/2004 e s.m.i.:
2. Il PSC individua le aree tutelate ai sensi dell'art.142 DLgs. n.42/2004 e s.m.i..

Art. 58 Aree forestali e boschive

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo le formazioni estese e lineari, nonché i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi individuate nell'elaborato PSC.T06"
2. Il PSC, d'intesa con il PTCP, conferisce al sistema delle aree forestali e boschive finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione produttiva e turistico-ricreativa e persegue l'obiettivo dell'aumento delle aree forestali e boschive anche per accrescere l'assorbimento della CO2 al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto, con particolare attenzione alla fascia collinare e di pianura. Nel sistema delle aree forestali e boschive trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2354 del primo marzo 1995.
3. Al fine di perseguire le finalità indicate nel presente articolo, ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti, nei terreni di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente, mentre sono escluse da qualsiasi intervento di trasformazione le aree oggetto di rimboschimenti compensativi di cui al successivo comma 7:
 - a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano regionale forestale di cui al primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 227/2001 alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 30/1981;
 - b) la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai successivi commi 4, 5 e 6;
 - c) gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, fermo restando il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, nonché

ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

- d) le normali attività silvicolture, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - e) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, come desumibile dalla disciplina di settore, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - f) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
4. Nel sistema delle aree forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del PTCP, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
5. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al precedente comma 6 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal soggetto attuatore nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la VIA. In particolare, la realizzazione delle opere di interesse pubblico per la produzione e il trasporto di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili non previste dalla pianificazione nazionale, regionale, provinciale o comunale è ammessa qualora di interesse meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, e comunque di potenza non superiore a 3 Mw termici o a 1Mw elettrico. Per gli impianti ammissibili resta fermo anche il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi 6, 7 e 8.
6. Gli interventi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
- a) rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
 - b) essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
 - c) essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni

aperti o prati secchi, le praterie di vetta, i biotopi umidi, i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al precedente comma 3 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. n. 30/1981, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

7. I progetti relativi alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai precedenti commi 4 e 5 devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva, con esclusione degli interventi di disboscamento connessi alla realizzazione di opere di difesa del suolo, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi. I rimboschimenti compensativi dovranno essere preferibilmente localizzati nella fascia collinare e di pianura, ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione e concorrere all'attuazione della Rete ecologica provinciale.
8. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica devono essere osservate le seguenti direttive:
 - a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi silvicoltureli devono favorire le specie vegetali autoctone;
 - b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'art. 16 della L.R. n. 30/1981, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente Piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 4 del presente articolo.
9. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
 - a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e

le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

10. La disciplina di cui al presente articolo non si applica nel caso di perimetrazioni di aree ricomprese, anche parzialmente, in strumenti urbanistici attuativi cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000 e successive modifiche, per i Comuni dotati di PSC, ovvero di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del secondo comma dell'art. 18 della L.R. n. 47/1978 per i Comuni dotati di PRG, già perfezionati ed attuati o in corso di attuazione alla data di adozione del PTCP. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle previsioni vigenti alla data di entrata in vigore del PTCP, nonché alle previsioni urbanistiche, anche solo adottate, prima dell'adozione del PTCP.

11. Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del Titolo III del PTCP.

Art. 59 Aree di protezione paesaggistica

- 1. Le aree di protezione paesaggistica sono le aree ove la presenza di caratteri di particolare rilievo e interesse sotto il profilo paesistico, storico ed ambientale si integra armonicamente con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
- 2. In tali aree valgono le previsioni di cui al precedente art. 25.

CAPO IV - AREE ED ELEMENTI RIGUARDANTI LE RISORSE STORICO - CULTURALI, TESTIMONIALI E ARCHEOLOGICHE

Art. 60 Aree ed elementi di interesse storico – culturali e testimoniali

1. Il PSC individua i beni culturali ai sensi degli artt. 10 e 12 DLgs. n.42/2004 e s.m.i
2. Il PSC tutela le seguenti aree ed elementi di interesse storico – culturali e testimoniali:
 - a) Edifici di valore storico - architettonico
 - b) Viabilità storica (art. 27 del PTCP)
 - c) Ambiti di particolare interesse storico archeologico (art. 22 e 23 del PTCP)
3. Ogni intervento di trasformazione del territorio si attua nel rispetto degli elementi di interesse storico-ambientale che lo caratterizzano, in conformità alle prescrizioni, alle direttive e agli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e nel PTCP.
4. L'Amministrazione Comunale promuove la collaborazione con gli enti preposti, per attivare una specifica banca dati relativa ai beni di interesse culturale sottoposti per legge alle disposizioni del DLgs. n. 42/2004 e s.m. Il RUE recepisce, all'interno della propria cartografia, gli approfondimenti relativi ai beni di interesse culturale, definendo adeguate prescrizioni normative per la loro conservazione e valorizzazione.
5. Le modalità di salvaguardia e valorizzazione di tali elementi saranno ulteriormente specificate negli elaborati relativi del POC, del RUE e dei PUA che interessano tali elementi.

Art. 61 Edifici di interesse storico-architettonico e storico-culturale

1. Il PSC individua gli edifici di valore storico-architettonico e definisce gli interventi ammissibili negli stessi, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.
2. Gli edifici di interesse storico – architettonico e storico culturale sono comprensivi degli spazi inedificati di carattere pertinenziale, dei percorsi di accesso e degli eventuali manufatti minori correlati, nonché per gli edifici e complessi di maggior pregio e interesse, delle eventuali aree di integrazione storico-paesaggistica.
3. È compito del RUE articolare le categorie di intervento ammesse negli edifici storici e nelle emergenze storico – architettoniche, in particolare raccordando gli obiettivi di tutela alle esigenze di sicurezza antisismica.

Art. 62 Edifici da sottoporre a restauro scientifico

1. Per gli edifici da sottoporre a restauro scientifico è ammesso un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio stesso, ne consentono la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche

caratteristiche.

2. Il RUE articola le modalità di tutela degli edifici da sottoporre a restauro scientifico, specificando gli interventi ammessi dal PSC.

Art. 63 Edifici da sottoporre a restauro e risanamento conservativo

1. Per gli edifici da sottoporre a restauro e risanamento conservativo, sono consentiti gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
2. Il RUE articola le modalità di tutela degli edifici da sottoporre a restauro e risanamento conservativo, specificando gli interventi ammessi dal PSC.
3. Il RUE disciplina la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia per eventuali parti degli edifici assoggettati a restauro e risanamento conservativo, che risultino mancanti dei presupposti per l'assoggettamento a tale tutela, alle seguenti condizioni:
 - a) dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato dalla quale risulti documentata la mancanza dei presupposti per l'assoggettamento della parte dell'edificio a restauro e risanamento conservativo;
 - b) parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici dell'intervento di ristrutturazione edilizia e al suo inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale.

Art. 64 Elementi del paesaggio storico

1. Il PSC promuove la tutela e la valorizzazione:
 - a) delle infrastrutture storiche del territorio rurale, che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, quali la viabilità storica extraurbana;
 - b) del sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche anche quando obliterato;
 - c) delle sistemazioni agrarie tradizionali,
 - d) dei complessi paleo - industriali
 - e) dei complessi agricoli storici
2. All'interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC possono essere previsti interventi di valorizzazione e conservazione delle infrastrutture storiche del territorio rurale individuate dal PSC.
3. E' compito del Comune, anche in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, sottoporre a specifiche prescrizioni gli elementi del paesaggio storico individuati dal PSC, integrando tali elementi

con la protezione di eventuali altre strutture non rilevate, ma che rivestono interesse storico-testimoniale quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali; fortificazioni; ponti e navili storici; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.

Art. 65 Viabilità storica urbana ed extraurbana

1. Il PSC, in conformità alle disposizioni del PTCP e agli approfondimenti svolti a scala comunale, individua gli elementi facenti parte della viabilità storica urbana ed extraurbana quali i percorsi storici consolidati, i collegamenti carrabili ottocenteschi di interesse primario, le tracce di collegamenti antichi di primaria importanza, ponti e guadi storici.
2. Relativamente ai tratti di viabilità storica valgono le seguenti disposizioni:
 - a) sono vietate la soppressione, la privatizzazione, l'alienazione o la chiusura della viabilità storica comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - b) sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;
 - c) in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato storico, devono essere garantiti, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato livello di manutenzione, qualora gli stessi assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico;
 - d) è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.
3. I tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici sono regolati dalla disciplina prevista per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza.

Art. 66 Zone di interesse archeologico

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia di

cui al successivo comma 2, è comunque disciplinato dal D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche, Parte II, Beni culturali, Capo VI.

2. Il PSC, d'intesa con il PTCP, individua "zone di interesse archeologico" nell'elaborato cartografico PSC.T07 che sono assoggettate a controllo archeologico preventivo; le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, volte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, in funzione della eventuale individuazione di aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

Art. 67 Zone di tutela della struttura centuriata

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione ed alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una particolare concentrazione di tali elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.
2. Il PSC, d'intesa con il PTCP, individua nell'elaborato cartografico PSC.T07 le zone e gli elementi di cui al primo comma indicando in particolare gli elementi localizzati.
3. Nelle zone di tutela della struttura centuriata sono comunque consentiti:
 - a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti definito ammissibile dallo strumento urbanistico, come classificato nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, ovvero in conformità agli artt. 36 e 40 della L.R. n. 47/1978;
 - b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati, ed al 26 gennaio 1999 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente;
 - c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, ricorrendo ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3939 del 6 settembre 1994;

- e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
4. Le opere di cui alle lettere, d. ed e. del comma precedente, nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del medesimo comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Devono altresì essere contemplate, in fase di progettazione, forme di valorizzazione delle zone di cui al presente articolo.
5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a) linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
 - c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui;
 - d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o nel PTCP o in un piano provinciale di settore conforme al PTCP stesso e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.
6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.
7. Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del Titolo III delle Norme del PTCP.
8. Oltre a quanto previsto dal presente Piano, non sono soggette alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, ancorché indicate nelle tavole di cui all'Art. 3 del PTCP come appartenenti alle zone di tutela della struttura centuriata, le aree di cui al comma 12 dell'art. 21 del PTPR vigente secondo la specifica disciplina ivi indicata.

TITOLO VI - DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DAI RISCHI E DALL'INQUINAMENTO

CAPO I - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A PERICOLOSITÀ IDRAULICA E PROTEZIONE DAL RISCHIO SISMICO

Art. 68 Vincolo idraulico e protezione dal rischio sismico

1. L'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di mettere in sicurezza il territorio comunale da fenomeni di esondazione della rete idrografica principale e secondaria.
2. Al fine di garantire la sicurezza delle opere idrauliche e la loro accessibilità per le attività di manutenzione, all'interno delle fasce individuate dall'elaborato PSC.T06 devono essere rispettate le disposizioni definite dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i..
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio. Alla pianificazione provinciale e comunale spetta prioritariamente la definizione della pericolosità sismica locale, ossia l'identificazione delle aree che, indipendentemente dall'entità dell'evento sismico, si riconoscono maggiormente suscettibili di effetti sismici, in termini di amplificazioni del moto sismico, instabilità dei versanti e fenomeni di rottura, cedimento e liquefazione dei terreni. La pericolosità sismica locale concorre alla definizione delle scelte di piano e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione.
4. Sono fatti salvi tutti gli adempimenti posti in capo al Comune per la fase attuativa degli interventi, con particolare riferimento all'obbligo di accertare la compatibilità dei progetti con gli strumenti di pianificazione, di verificare la rispondenza degli stessi progetti alla normativa tecnica antisismica vigente e di rilasciare gli specifici provvedimenti abilitativi in materia antisismica, nei casi e nei modi previsti dalla legislazione vigente.
5. Il POC dovrà contenere gli approfondimenti sul dissesto potenziale e sulla componente sismica relativi agli ambiti per i nuovi insediamenti."

CAPO II - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA

Art. 69 Acque destinate al consumo umano

1. Ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, ai sensi del comma 2, lettera a., dell'Art. 34 del PTCP, sono individuate e disciplinate:
 - a) le aree di tutela delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, suddivise in:
 - zone di tutela assoluta delle captazioni o derivazioni;

- zone di rispetto delle captazioni o derivazioni;
 - b) le aree di tutela del patrimonio idrico, suddivise in:
 - zone di protezione delle acque superficiali, riferite alle derivazioni e agli invasi per l'approvvigionamento idropotabile;
 - zone di protezione delle acque sotterranee riferite alle aree di ricarica della falda, alle emergenze naturali della falda (sorgenti e risorgive) e alle zone di riserva;
 - c) le ulteriori aree meritevoli di tutela per elevata vulnerabilità locale o per specifiche necessità di protezione o di risanamento.
2. Le aree di tutela delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse di cui al precedente comma 1, lettera a., sono individuate e disciplinate secondo le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e le specifiche direttive regionali di settore.
 3. Lo scenario provinciale delle aree di tutela concorre alla definizione delle scelte di piano e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione. I criteri di delimitazione e la disciplina di tutela degli elementi e delle zone di protezione sono specificati nei successivi commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
 4. Le zone di protezione delle acque superficiali oggetto di derivazione a fini potabili sono costituite dalle aree coincidenti con l'intero bacino imbrifero di alimentazione a monte della captazione e, al loro interno, dalle aree a ridosso della presa, corrispondenti alle porzioni di bacino a monte della presa per un'estensione di 10 Kmq. Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:
 - a) all'interno del bacino imbrifero di alimentazione, compresa l'area a ridosso della presa, la tutela è riconducibile alla disciplina finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui al comma 2, lettera b., dell'Art. 34 del PTCP;
 - b) all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:
 - non sono ammesse le attività di gestione dei rifiuti;
 - la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
 - i Comuni, nell'ambito degli strumenti di pianificazione, non possono prevedere aree destinabili a nuove urbanizzazioni e devono prevedere specifiche limitazioni finalizzate ad eliminare o ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico e ad evitare la compromissione quantitativa delle risorse;
 - c) all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree

che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del PTCP, valgono le seguenti misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica:

- il divieto di attività comportanti scarichi pericolosi;
 - il divieto di attività a rischio di inquinamento;
 - l'obbligo di impermeabilizzazione dei piazzali delle aree industriali;
 - il divieto di attività di stoccaggio e di distribuzione di carburanti;
 - la realizzazione di reti fognarie separate;
 - il corretto dimensionamento degli impianti di depurazione e il loro recapito in altro corpo idrico rispetto a quello captato o a valle della derivazione;
 - nel caso di prelievi idropotabili dal bacino d'accumulo, lo scarico dell'effluente nell'emissario del bacino;
 - il divieto di recapito delle acque di dilavamento delle strade nel corpo idrico a monte della captazione;
- d) all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree già urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA, sulla base del censimento degli scarichi diretti nel corpo idrico approvato dalla Giunta provinciale e delle misure disposte per la messa in sicurezza o la riduzione del rischio, l'Autorità d'Ambito deve prevedere misure per la ristrutturazione degli impianti fognari e degli scarichi secondo i medesimi criteri previsti alla precedente lettera c.
5. Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono costituite dai seguenti settori di ricarica degli acquiferi: tipo A, settore caratterizzato da ricarica diretta della falda; tipo B, settore di ricarica indiretta della falda; tipo C, bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B; tipo D, fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione subalvea. Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:
- a) in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
 - b) in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, sulla base del censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del PTA, secondo l'elenco di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, le Province e i Comuni dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio e favoriscono la delocalizzazione dei centri di pericolo;
 - c) in tutti i settori delle aree di ricarica della falda devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C, ai sensi del D.Lgs. n. 258/1992, e tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005;
 - d) nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate e

non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:

- fatte salve le previsioni di livello sovracomunale, le aree di nuova edificazione devono essere pianificate conformemente a quanto disciplinato dalla Parte terza del PTCP, con l'obbligo di collettare i reflui alla pubblica fognatura e di disporre specifiche misure compensative degli interventi urbanistico-edilizi finalizzate a garantire la parità del bilancio idrico, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, lettera b., dell'Art. 34 del PTCP in materia di risparmio idrico e di corretta gestione degli scarichi;
 - individuare gli interventi necessari per contrastare gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione dei terreni, garantendo le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria e il rispetto delle tutele culturali e paesaggistiche di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- e) nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del PTCP, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica definendo le attività consentite, prioritariamente tramite l'esclusione dei centri di pericolo di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, e le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e viarie; l'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D, mentre nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
 - che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
 - che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
 - che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale supportata da specifico studio idrogeologico;
- f) nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA i Comuni e l'ATO, secondo le rispettive competenze, devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale; l'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate alla precedente lettera e. per le attività industriali nei settori di ricarica di tipo A;
- g) nei settori di ricarica di tipo D non sono comunque ammessi:
- la realizzazione di nuovi distributori di carburanti;
 - la realizzazione di nuovi impianti di lavaggio automezzi;

- la realizzazione di nuovi cimiteri;
- h) nei settori di ricarica di tipo A, B e D, l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. n. 17/1991, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del D.M. n. 471/1999;
 - nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;
- i) nei settori di ricarica di tipo A, B e D le attività di gestione dei rifiuti sono disciplinate come segue:
 - nei settori A e D non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e non;
 - nei settori B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da D.M. n. 471/1999, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale;
- j) nei settori di ricarica di tipo C devono essere rispettate le medesime disposizioni di cui al precedente comma 4, lettere b., c., d., previste per le zone di protezione delle acque superficiali.

Art. 70 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui al comma 2, lettera c., dell'Art. 34 del PTCP si identificano per condizioni di elevata permeabilità dei terreni e ricchezza di falde idriche, connotando il paesaggio dell'alta pianura provinciale. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo, definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.
2. Nelle zone di cui al precedente comma 1 sono vietati:
 - a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
 - b) lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati;

- c) l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile.

CAPO III – FATTIBILITA' GEOLOGICA DEGLI INTERVENTI

Art. 71 Classi di fattibilità geologica

1. La Tavola QT_B_07 - "CARTA TECNICA", individua gli ambiti territoriali all'interno del territorio comunale, suddividendoli in "Classi di Fattibilità in funzione geologica: per ogni area vengono definite le possibilità edificatorie, di fondazioni compatibili, nonché le particolari prescrizioni a cui, in genere, dovrà essere assoggettata l'edificazione.

2. Classe AI – Aree senza particolari limitazioni costruttive

Geologia e geomorfologia: aree di pianura alluvionale ad andamento pianeggiante caratterizzate da una copertura argillosa limosa, impostata su un substrato costituito da ghiaie e sabbie prevalenti, in stato di addensamento elevato, normalmente non affiorante ad eccezione di una limitata area posta nel settore Sud del territorio comunale ad Est di Cascina Agazzara, a profondità comprese tra 0.5 e 1.5 m.

Rischio esondazione: assente, ad esclusione del settore orientale, di pertinenza del T.Tidone,

Soggiacenza falda: compresa nell'intervallo 4 - 8 m dal p.c., con locali possibili innalzamenti, a carattere straordinario, fino a -3 m. dal p.c.

Capacità portante terreno: le caratteristiche geotecniche del substrato consentono, per profondità di posa comprese tra 1,00 e 2,00 m. dal p.c., una normale edificazione con carichi massimi di esercizio anche superiori a 1,00 Kg/cm².

Fondazioni compatibili: superficiali sia continue che isolate.

Indagini preliminari: la possibile esistenza di locali eterogeneità litostratigrafiche lateroverticali rende necessaria l'esecuzione di accertamenti geognostici preliminari, da condursi in fase di progetto esecutivo finalizzati al corretto dimensionamento delle strutture fondali, anche in funzione dei cedimenti del terreno. La costruzione di scantinati e seminterrati, a profondità maggiore di 3.0 m. dal p.c. è subordinata ad accertamenti preventivi ed alla realizzazione di opere di salvaguardia.

Cautele da adottare e accorgimenti costruttivi: è richiesta un'adeguata manutenzione dei canali di scolo al fine di conservare adeguate sezioni di deflusso.

Opere di riduzione e controllo del rischio di inquinamento delle acque sotterranee: è opportuno che le fognature e le fosse biologiche vengano alloggiate in manufatti impermeabili a tenuta ed ispezionabili.

3. Classe AII – Aree con scarse limitazioni costruttive

Geologia e geomorfologia: aree di pianura alluvionale ad andamento pianeggiante e subpianeggiante nel settore occidentale, impostate su un substrato a composizione litologica variabile, prevalentemente limoso-argilloso con intercalazioni di banchi ghiaiosi di spessore a tratti anche consistente. Localmente sono presenti blande depressioni a deflusso difficoltoso delle acque superficiali.

Rischio esondazione: assente se non limitatamente alle zone interessata dall'interramento dei Rii minori, nell'area degli alti morfologici posti ad Ovest, e nel settore orientale, di pertinenza del T.Tidone,

Soggiacenza falda: compresa nell'intervallo 5 - 10 m. dal p.c., con locali possibili innalzamenti, a carattere straordinario, fino a -3 m. dal p.c.

Capacità portante terreno: le caratteristiche geotecniche del substrato consentono, per profondità di posa comprese tra 1,00 e 2,00 m. dal p.c. una normale edificazione, con carichi massimi di esercizio dell'ordine talora superiori a 1,00 Kg/cm², tuttavia la prevalenza di materiali argillosi, la presenza di ritiro dei terreni coesivi nei primi metri e, quindi la frequente eterogeneità nel contenuto d'acqua, rendono probabile l'insorgenza di cedimenti non trascurabili specie di tipo differenziale, per cui, per la realizzazione di costruzioni, soprattutto di una certa consistenza, si rende necessario valutare la capacità portante in funzione dei cedimenti.

Fondazioni compatibili: superficiali sia continue che isolate per posa comunque superiore a 1.00 m dal p.c. tuttavia, a causa del possibile insorgenza di cedimenti di entità non trascurabile, non è da escludere l'eventualità che debbano essere adottati specifici accorgimenti costruttivi, quali platee o fondazioni di tipo indiretto.

Indagini preliminari: l'elevata variabilità latero-verticale e delle caratteristiche di compressibilità del substrato rende indispensabile l'esecuzione di accertamenti preliminari di carattere geotecnico, da condursi in fase di progetto esecutivo finalizzati al corretto dimensionamento delle strutture fondali, anche in funzione dei cedimenti del terreno. La costruzione di scantinati e seminterrati a profondità maggiore di 3 m. dal p.c. è subordinata ad accertamenti preventivi e alla realizzazione di opere di salvaguardia.

Cautele da adottare e accorgimenti costruttivi: è raccomandabile un'adeguata manutenzione dei canali di scolo superficiale al fine di conservare adeguate sezioni di deflusso ed evitare impregnazioni del sedime di fondazione. Nelle aree depresse, inoltre, al fine di evitare ristagni, saranno necessarie opere di canalizzazione che assicurino lo scolo superficiale delle acque, anche in caso di eventi meteorici di carattere eccezionale.

Opere di riduzione e controllo del rischio di inquinamento delle acque sotterranee : è opportuno che le fognature e le fosse biologiche vengano alloggiare in manufatti impermeabili a tenuta ed ispezionabili.

4. Classe AIII – Aree con limitazioni costruttive

Geologia e geomorfologia: aree di pianura alluvionale impostate su un substrato limoso argilloso di bassa consistenza, con arricchimenti della frazione sabbiosa nel settore Nord di pertinenza del Fiume Po.

Questa classe comprende l'area che dal rilevato stradale dell'A21 si spinge sino alle arginature del Po a Nord ed ai terrazzi del T.Tidone ad Est. All'interno di questa zona sono distinte due classi di fattibilità con limitazioni relativamente consistenti, in funzione delle pertinenze fluviali definite nel PTCP : fascia B e C.

Classe di fattibilità 3A: corrisponde alla fascia A, B3 che si estende ad Est dell'argine maestro, sino al T.Tidone, mentre la fascia B1 è confinata entro un settore a Nord della Cascina Morandino ad Est dell'argine maestro.

La fascia B corrisponde ad aree la cui edificazione richiede la preliminare realizzazione di opere di difesa idraulica nei confronti dell'evento critico d'esondazione associato al Fiume Po.

Classe di fattibilità 3B: corrisponde alla fascia C che è compresa tra l'argine maestro ed il rilevato stradale della A21, essendo delimitata a Nord ed Est dall'argine maestro del Fiume Po, è classificata come fascia di tutela C1.

Nella zona C1 sono ammesse le opere di rilevanza urbanistico-territoriale, pubbliche e non, ma subordinate a verifiche di accettabilità del rischio idraulico e di compatibilità ambientale, e realizzate con particolari accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigarne il rischio idraulico:

L'elevata variabilità litologica latero-verticale e delle caratteristiche di compressibilità del substrato, rende indispensabile l'esecuzione di accertamenti approfonditi di carattere geotecnico, da condursi in fase di progetto esecutivo finalizzati al corretto dimensionamento delle strutture fondali, anche in funzione dei cedimenti del terreno. La costruzione di scantinati e seminterrati, a profondità maggiore di 3 m. dal p.c. è subordinata ad accertamenti preventivi e alla realizzazione di opere di salvaguardia.

CAPO IV- TUTELA DAL RUMORE E INQUINAMENTO LUMINOSO

Art. 72 Obiettivi di miglioramento del clima acustico

1. Il PSC assume come obiettivo il miglioramento delle condizioni del clima acustico, riducendo le situazioni in cui la popolazione è esposta ad elevati livelli di rumore ambientale, in conseguenza della vicinanza con attività produttive particolarmente rumorose o con assi ferroviari o assi viabilistici particolarmente trafficati.
2. All'interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC deve essere verificato il rispetto dei limiti di esposizione al rumore ambientale e il raggiungimento dei valori di qualità fissati nella Zonizzazione Acustica Comunale attraverso gli interventi di risanamento e di miglioramento previsti dal Piano di Risanamento Acustico, anche mediante interventi di incentivazione della delocalizzazione di attività produttive particolarmente rumorose presenti in prossimità di aree residenziali e politiche di riduzione

del traffico automobilistico all'interno dei centri abitati, con particolare riferimento agli assi viabilistici in aree prevalentemente residenziali e in prossimità di recettori particolarmente sensibili.

3. Le attività edilizie ed urbanistiche devono ottemperare a generali principi di tutela dall'inquinamento acustico inteso come introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Art. 73 Disciplina della gestione del rumore ambientale

1. I nuovi interventi edificatori dovranno rispettare i limiti sonori di immissione e di emissione della classe acustica in cui sono ricompresi, attraverso l'impiego di tutte le misure di mitigazione che si rendano necessarie.
2. Le nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie, che dovranno essere giustificate anche in relazione ai benefici che possono apportare in termini di esposizione della popolazione al rumore ambientale, dovranno minimizzare gli effetti sonori negativi, anche attraverso una adeguata progettazione delle Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità.
3. Il POC definisce gli interventi di trasformazione del territorio che necessitano di uno studio previsionale di impatto acustico redatto ai sensi della L. n.447/1995 finalizzato a verificare il rispetto dei limiti acustici di classe ed eventualmente a definire le necessarie misure di mitigazione per garantire il rispetto dei limiti di emissione o immissione di classe, oltre a verificare la reale efficacia a lavori ultimati delle misure di mitigazione realizzate.

Art. 74 Disciplina della riduzione dell'inquinamento luminoso

1. Il PSC assume come obiettivo il contenimento dell'inquinamento luminoso.
2. L'Amministrazione comunale incentiva la sostituzione dei sistemi illuminanti che determinano inquinamento luminoso.
3. Il POC definisce, nel rispetto di quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e dalla LR n.19/2003, le condizioni di adeguatezza dei sistemi di contenimento dell'inquinamento luminoso e delle loro caratteristiche costruttive tecniche.
4. Ai sensi della normativa regionale di cui al comma 3, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, in fase di progettazione o di appalto, devono essere eseguiti su tutto il territorio a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. A tal fine, gli impianti devono rispettare i requisiti di cui all'art. 5 della direttiva regionale.
5. L'elaborato PSC.T08 individua le zone di protezione dall'inquinamento luminoso, ai sensi dell'art. 70 delle norme del PTCP

CAPO V - TUTELA DALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

Art. 75 Obiettivi di riduzione dell'esposizione a emissioni elettromagnetiche

6. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici attraverso:
 - a) l'individuazione delle fasce di rispetto e il sistematico rispetto degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti, sia per le nuove edificazioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti;
 - b) il risanamento di aree particolarmente sensibili;
 - c) la delocalizzazione degli impianti per emittenze radio;
 - d) la minimizzazione di nuove installazioni fisse per telefonia mobile, delle quali dovrà essere sistematicamente dimostrata la reale necessità.

Art. 76 Localizzazione degli impianti per le emittenze radio e televisive

1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietati in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro del centro abitato, ai sensi della direttiva per l'applicazione della LR.30/2000 approvata con DGR n.197/2001.
2. Le installazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive.
3. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:
 - a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
 - b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
 - c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
 - d) di pregio storico, culturale e testimoniale.

Art. 77 Fasce di rispetto degli impianti per le emittenze radio e televisive

1. Ai sensi della LR. 30/2000 e s.m.i., all'interno della fascia di rispetto di 300 metri degli impianti per le emittenze radio e televisive fissata dalla direttiva per l'applicazione della LR.30/2000 approvata con DGR n.197/2001, gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile.

Art. 78 Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile

1. Nel rispetto delle prescrizioni fornite dalla LR n.30/2000 e s.m.i., gli impianti e le antenne fisse per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, su edifici di valore storico-

architettonico e monumentale, nonché nelle parti di territorio assoggettate a uno o più vincoli di tipo naturalistico – ambientale, perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.

2. Il RUE, anche ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 71 delle N.T.A. del P.T.C.P. 2007, disciplinerà gli impianti fissi di telefonia mobile esistenti e le zone destinate ad accogliere tali impianti, sottoposti al rispetto delle specifiche normative del Capo III della L.R. 31/10/2000, n. 30 e del Capo III della direttiva applicativa emanata con delibera di G.R. 20/2/2001, n. 197, al fine della protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

CAPO VI – AREE A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 79 Aree a servizio della protezione civile

1. Il PSC individua le Aree a servizio della protezione civile, non soggette a rischi ambientali, evitando interventi non compatibili con le funzioni ivi previste, suddividendole in Aree di ricovero della popolazione e in Aree di ammassamento dei soccorritori.
2. Il PSC è aggiornato alle indicazioni del Piano della Protezione Civile con delibera di Giunta Comunale.
3. Le Aree a servizio della protezione civile devono essere servite dal sistema di approvvigionamento dell'acqua potabile, dalla rete elettrica e dal sistema fognario.
4. L'Amministrazione pubblica garantisce adeguate attrezzature e infrastrutture delle Aree a servizio della protezione civile per garantirne la funzionalità durante gli eventi calamitosi.
5. Il RUE disciplina gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle infrastrutture all'interno delle Aree a servizio della protezione civile.

TITOLO VII - MONITORAGGIO DEL PIANO

CAPO I - MONITORAGGIO DEL PIANO

Art. 80 Obiettivi e finalità

1. Il PSC riconosce un ruolo fondamentale al monitoraggio del Piano stesso quale attività imprescindibile per garantire il controllo dell'adeguatezza dello strumento urbanistico alle esigenze locali e la sua conformità alle caratteristiche ambientali e territoriali dell'ambito comunale.
2. Il monitoraggio del PSC deve essere effettuato periodicamente, in modo da verificare le esigenze locali e rappresentare indirizzo per la scelta degli interventi da inserire nel POC, sia in relazione alle azioni di trasformazione, sia in relazione alle azioni di mitigazione degli impatti e di miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio comunale.

Art. 81 Monitoraggio del livello di attuazione del Piano

1. Il Monitoraggio del livello di attuazione del Piano deve attenere alla frazione di interventi pianificati e già realizzati, con la finalità di verificare il grado di adeguatezza delle previsioni in relazione alle esigenze locali e delle norme di attuazione per governare gli interventi di trasformazione, oltre a fornire un'indicazione delle disponibilità residue.

Art. 82 Monitoraggio delle prestazioni ambientali del Piano

1. Il Monitoraggio delle prestazioni ambientali del Piano deve essere effettuato secondo i parametri indicati nella Val.S.A.T., con l'obiettivo di verificare la bontà delle scelte strategiche del PSC in relazione agli obiettivi fissati e l'evoluzione temporale del sistema ambientale comunale, oltre ad evidenziare l'eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti, evidenziando tempestivamente la necessità di intervenire con opportune azioni correttive.